

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



Approvato con D.C.C. nr. 10 del 28/03/2019

Modificato con D.C. C. n. 38 del 29/07/2020

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e fonti normative
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali, istanze di polizia mortuaria e cautele
- Art. 5 – Operazioni cimiteriali
- Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

- Art. 7 – Elenco dei cimiteri
- Art. 8 – Piano regolatore cimiteriale e planimetrie
- Art. 9 – Costruzione ed ampliamento dei cimiteri
- Art. 10 – Soppressione dei cimiteri
- Art. 11 – Reparti speciali
- Art. 12 – Osservazione dei cadaveri e depositi di osservazione
- Art. 13 – Camera mortuaria
- Art. 14 – Ossario comune
- Art. 15 – Cinerario comune
- Art. 16 – Manutenzione delle sepolture e messa a norma delle tombe di famiglia
- Art. 17 – Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti
- Art. 18 – Copritomba dei posti di inumazione individuale comune e ventennale, epigrafi ed ornamenti di loculi, cellette ossario e tombe di famiglia
- Art. 19 – Lapidi e scritte a ricordo di defunti tumulati altrove
- Art. 20 – Lavori privati nei cimiteri
- Art. 21 – Cantieri
- Art. 22 – Ammissione nei cimiteri
- Art. 23 – Sepolture nei giorni festivi
- Art. 24 – Riti funebri
- Art. 25 – Orario e polizia dei cimiteri – Divieti

CAPO III – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DEL TRASPORTO FUNEBRE

- Art. 26 – Attività funebre
- Art. 27 – Tanatoprassi e tanatocosmesi
- Art. 28 – Case funerarie e sale del commiato
- Art. 29 – Mezzi per i trasporti funebri
- Art. 30 – Trasporto funebre – Modalità e autorizzazioni
- Art. 31 – Trasporti funebri di competenza comunale
- Art. 32 – Trasporto di resti ossei e ceneri – Modalità e autorizzazioni
- Art. 33 – Trasporto di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili . Modalità e autorizzazioni
- Art. 34 - Orari e percorsi dei funerali
- Art. 35 – Prenotazione dei servizi funebri
- Art. 36 – Trasporto di salma senza funerale
- Art. 37 – Bare per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

CAPO IV – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 38 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa
- Art. 39 – Inumazioni
- Art. 40 – Cippo
- Art. 41 – Tumulazione
- Art. 42 – Traslazioni
- Art. 43 – Criteri di assegnazione di posti a terra (decennali e ventennali), loculi, cellette ossario e tombe di famiglia
- Art. 44 – Tumulazioni provvisorie

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 45 – Esumazioni ed estumulazioni
- Art. 46 – Esumazioni ordinarie
- Art. 47 – Esumazioni straordinarie
- Art. 48 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 49 – Estumulazioni straordinarie
- Art. 50 – Raccolta della ossa
- Art. 51 – Operazioni vietate
- Art. 52 – Oggetti da recuperare
- Art. 53 – Verbale delle operazioni
- Art. 54 – Disponibilità dei materiali
- Art. 55 – Rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni e altre attività cimiteriali

CAPO VI - SEPOLTURE PRIVATE FAMILIARI E DI COLLETTIVITA'

- Art. 56 – Diritto di sepoltura e modalità del suo esercizio
- Art. 57 – Manutenzione e messa a norma delle tombe di famiglia
- Art. 58 – Costruzione di sepolture familiari e di collettività
- Art. 59 – Cappelle private al di fuori dei cimiteri e tumulazione privilegiata in luoghi diversi

CAPO VII – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

- Art. 60 – Concessione in uso di aree e manufatti
- Art. 61 – Decorrenza, durata e rinnovo
- Art. 62 – Rappresentanza e titolarità nella concessione
- Art. 63 – Volturazione e frazionamenti delle sepolture familiari
- Art. 64 – Morte del concessionario senza discendenti (sepolcro ereditario)
- Art. 65 – Diritto d'uso

CAPO VIII – RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA, ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

- Art. 66 – Rinuncia alla concessione di tomba di famiglia costruita dal comune, loculo, celletta ossario o cinerario
- Art. 67 – Rinuncia alla concessione a tempo determinato di aree inumatorie e aree con parziale o totale costruzione da parte di privati
- Art. 68 – Decadenza

Art. 69 – Revoca
Art. 70 – Estinzione

CAPO IX – DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

Art. 71 – Concessioni pregresse
Art. 72 – Sepolture private e tumulazioni pregresse
Art. 73 – Regolarizzazione di concessioni in atto

CAPO X - CREMAZIONE

Art. 74 – Cremazione
Art. 75 – Crematori
Art. 76 – Istituzione del registro per la cremazione
Art. 77 – Espressione della volontà alla cremazione
Art. 78 – Autorizzazione alla cremazione di cadavere
Art. 79 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e ossa
Art. 80 – Caratteristiche dell'urna cineraria
Art. 81 – Consegna, trasporto e destinazione delle ceneri
Art. 82 – Modalità di conservazione dell'urna cineraria
Art. 83 – Affidamento e conservazione dell'urna cineraria in ambito privato
Art. 84 - Recesso dall'affidamento – Rinvenimento urne

CAPO XI - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 85 - Dispersione delle ceneri
Art. 86 - Senso Comunitario della morte
Art. 87 - Deposito provvisorio
Art. 88 – Cremazione di resti ossei a cura del comune

CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 89 – Legittimazione ad agire
Art. 90 - Tariffario
Art. 91 – Controlli e sanzioni
Art. 92 – Efficacia delle disposizioni del regolamento comunale
Art. 93 – Norme finali e di rinvio

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento ha per oggetto, per quanto rientrante nella podestà regolamentare comunale, la disciplina delle attività e dei servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria al fine di garantire la tutela della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.
2. Il presente regolamento si coordina con quanto disposto da:
 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 e successive modificazioni (nel seguito "T.U.LL.SS.");
 - D.P.R. n. 285/1990 (nel seguito "Regolamento Nazionale");
 - Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24;
 - Circ. del Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10;
 - Legge n. 130/2001;
 - D.P.R. n. 254/2003;
 - L.R. n. 18/2010 (nel seguito "Legge Regionale") e relative disposizioni attuative di cui alle D.G.R. 433/2014 e 982/2014;

ARTICOLO 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso gli uffici tecnici e amministrativi dell'Ente secondo le competenze ad essi assegnate attraverso le forme disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono altresì di competenza del Comune la redazione e l'applicazione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.r.c.) e la definizione delle modalità e delle tariffe delle concessioni cimiteriali.
3. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente secondo quanto previsto dal art. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
4. La gestione dei cimiteri da parte di terzi è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. La responsabilità sulla manutenzione, sull'ordine e sulla vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché sullo svolgimento dei servizi cimiteriali spetta al Sindaco che ne risponde in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia. La vigilanza sanitaria viene svolta con la collaborazione del servizio di medicina legale dell'ULSS, i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali.
3. Ove il Comune non gestisca direttamente tutto il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore interessato.
4. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del Codice Civile, sia penalmente, secondo le

norme del Codice Penale.

5. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 4 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI , ISTANZE DI POLIZIA MORTUARIA E CAUTELE

1. Per la scelta delle modalità della sepoltura e del funerale ha prevalenza la volontà del defunto espressa in qualsiasi modo certo, purché non contrastante con la normativa vigente e con esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio.

2. In difetto, fatta salva la specifica disciplina normativa in materia di cremazione di cui alla legge 30/03/2001 n. 130 e alla Legge Regionale, le disposizioni relative, con le medesime limitazioni viste al comma precedente, possono essere impartite secondo il seguente ordine: coniuge, partner dell'unione civile, convivente di fatto, figli, genitori, convivente anagrafico, altri parenti in ordine e grado, eredi istituiti. Chi esercita tale funzione è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi priorità e/o uguaglianza di diritto. Nelle convivenze di fatto ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati nel caso di morte per quanto riguarda le modalità di trattamento del corpo e delle celebrazioni funerarie (secondo quanto disposto dalla Legge 76/2016). In caso di mancanza di tale designazione prevarrà la volontà del/i soggetto/i nell'ordine precedentemente indicato in questo comma.

3. Nell'ambito del presente regolamento per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (Legge n. 76/2016); per conviventi anagrafici s'intendono i componenti della famiglia anagrafica (art. 4 D.P.R. 223/89).

4. L'ordine di cui al comma 2 è seguito anche per l'espletamento di tutte le attività relative ai servizi cimiteriali istituzionali.

5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune o altro soggetto gestore del servizio resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ARTICOLO 5 - OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione all'interno di uno stesso cimitero di cadaveri, di resti mortali, di ossa, di urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero, sia esso dipendente del Comune o del soggetto gestore.

2. Tutte le operazioni cimiteriali devono essere svolte in conformità al Regolamento Nazionale, alla Legge Regionale ed al T.U.LL.SS.

3. Competono al Comune, o al soggetto gestore del cimitero, le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed all'art. 28, comma 3 della Legge Regionale.

4. Il responsabile del servizio di custodia – oltre alla conservazione delle autorizzazioni previste ed alla tenuta dei registri, in conformità alle norme citate al comma precedente – assicura altresì:

a) la denuncia all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco di chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;

b) il ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto

dall'art. 23 del Regolamento Nazionale, il ritiro del verbale di chiusura feretro previsto dal comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale e il ritiro del verbale di consegna urna previsto dal comma 3 dell'art. 49 della Legge Regionale;

c) la presenza alle inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni, ed in genere a tutte le operazioni che avvengono all'interno del cimitero, delle quali dovrà redigere apposito verbale, di cui va consegnata tempestivamente copia al Comune;

d) la vigilanza perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari vigenti;

e) la vigilanza affinché ogni intervento sulle tombe o sulle salme sia stato debitamente autorizzato;

f) l'apertura al pubblico del cimitero, secondo gli orari stabiliti;

g) il controllo sullo stato di conservazione dei manufatti e delle strutture, segnalandone all'Ufficio Tecnico comunale eventuali stati di degrado o pericolo, ed eventuali guasti;

ARTICOLO 6 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione in campo comune o cremazione, se questa scelta sia stata espressamente indicata dal defunto, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari – sempre che non se ne facciano carico altre persone, associazioni, enti o istituzioni - purché siano deceduti nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso o persone residenti nel comune che abbiano stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;

b) le esumazioni da eseguirsi in via ordinaria con collocazione dei resti nell'ossario comune, di defunti di cui non esistano più familiari (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) o siano essi irreperibili.

c) il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio delle persone decedute nel territorio comunale, sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private, su ordine dell'Autorità Giudiziaria o disposizioni del medico necroscopo in relazione alle condizioni del decesso;

d) la fornitura del feretro, il trasporto di salme e l'inumazione in campo comune di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2);

e) la collocazione di resti e ceneri nell'ossario o cinerario comune;

f) la reinumazione o l'inumazione negli appositi campi speciali a seguito di esumazione ordinaria di posti di terra comune (decennali) qualora sia rinvenuta salma indecomposta;

g) il trasporto e la sepoltura di resti mortali ed ossa rinvenute nel territorio comunale;

3. Nei casi di cui alle lettere a), b) ed f) l'erogazione del servizio e l'assunzione del corrispondente impegno di spesa da parte del Comune avvengono sulla base di apposita relazione dei Servizi Sociali. Sono comunque fatti salvi i successivi accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto e dei parenti obbligati, e l'eventuale azione di rivalsa sugli eredi e/o familiari per il recupero delle spese sostenute dal Comune.

4. Si configura il disinteresse dei familiari quando non sussistono coniuge e parenti del defunto entro al sesto grado del C.C. o gli stessi se ne disinteressino, pur se diffidati dal Comune a provvedere. In questo caso, decorsi 10 giorni dal decesso, fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune autorizza il funerale d'ufficio.

5. All'interno del Cimitero del Capoluogo può essere riservata apposita zona, detta "dei Cittadini Illustri o Benemeriti", ove il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati all'inumazione [per anni 20 (venti)] o tumulazione di salme,

ceneri o resti [per anni 30 (trenta)] di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità turritana.

6. Tutti gli altri servizi ed operazioni cimiteriali sono sottoposti a pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 7bis del D.L. 392/2000 convertito con modifiche dalla L. 26/2001, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

7. E' facoltà della Giunta istituire eventuali canoni di manutenzione, da destinare ad interventi di conservazione e cura dei cimiteri.

CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

ARTICOLO 7 - ELENCO DEI CIMITERI

1. I cimiteri comunali sono localizzati nelle seguenti località:

- Capoluogo
- Pievebelvicino
- Enna

2. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione consentite dalla vigente normativa. Laddove non intenda procedere alla gestione in economia diretta dei cimiteri, può affidarla nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

ARTICOLO 8 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E PLANIMETRIE

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale (nel seguito "P.r.c.") determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Regolamento Nazionale e dall'allegato A alla D.G.R. n. 433 del 04/04/2014. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Comune approva il P.r.c..

2. Nell'elaborazione del P.r.c. si tiene conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati Istat anche in funzione dei piani urbanistici programmati;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario (destinate ad accogliere resti ossei e ceneri indifferentemente) e delle proiezioni di sviluppo nel tempo delle relative necessità per le varie tipologie di sepoltura anche in relazione alla durata delle concessioni;

c) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

d) della valutazione dello sviluppo della pratica crematoria di salme e resti mortali nell'ultimo quinquennio e le proiezioni di utilizzo di tale pratica funeraria;

e) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere fruibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree disponibili, e dei manufatti in rapporto alla durata residua delle concessioni;

f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di P.r.c.;

g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;

h) delle barriere architettoniche esistenti;

- i) delle fasce di rispetto intorno ai cimiteri;
 - l) dell'indicazione di eventuali necessità di ampliamento dei cimiteri anche, se del caso, nelle fasce di rispetto;
 - m) di ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il soddisfacimento del fabbisogno cimiteriale.
3. L'Ufficio Tecnico comunale provvede alla stesura delle planimetrie in scala 1:500 o inferiore, come dall'art. 54 del Regolamento Nazionale. Qualora mancanti o carenti alla data di approvazione del presente Regolamento, le planimetrie sono redatte entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata. Tale rilievo può essere affidato a soggetti terzi con la supervisione degli uffici competenti.
4. Copia delle planimetrie deve essere trasmessa a tutti gli uffici comunali interessati al servizio, nonché ai gestori e custodi dei cimiteri.
5. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni, oppure quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi, e quando siano apportate modifiche ed ampliamenti a quelli esistenti. In particolare, deve essere rivista in caso di diversa distribuzione delle aree per le funzioni previste dall'art. 30 della Legge Regionale.
6. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare:
- a) campi di inumazione (comuni: inumazione decennale e distinti: concessione ventennale);
 - b) campi di inumazione speciali;
 - c) ossario comune;
 - d) cinerario comune;
 - e) loculi per tumulazioni individuali;
 - f) cellette ossario che possono essere utilizzate anche per la conservazione di urne cinerarie;
 - g) manufatti per la tumulazione a posti plurimi (nel seguito tombe di famiglia);
 - h) area destinata alla dispersione delle ceneri, se richieste dalla popolazione e secondo le tradizioni locali;
 - i) reparti speciali;
 - l) aree o manufatti per servizi;
 - m) una camera mortuaria;
 - n) aree per realizzazione di sepolcri ad opera di privati;
 - o) altro, ritenuto necessario.
7. La distribuzione delle aree per le diverse funzioni è periodicamente adeguata dall'Ufficio Tecnico, tenendo conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
8. Il P.r.c. definisce l'assetto interno di ciascun cimitero, i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione, i requisiti minimi, l'ampiezza delle aree di rispetto lungo il perimetro cimiteriale e le realizzazioni (accessi, percorsi, ampliamenti e modifiche edilizie, locali di servizio, illuminazione, ecc.) all'interno dei cimiteri.
9. Il P.r.c. individua inoltre per i vari cimiteri, per i manufatti e le aree: destinazioni d'uso, vincoli, dimensioni, rapporti, caratteristiche morfologiche, modalità e tempi d'esecuzione, obblighi, tipi, materiali, arredi ed ornamenti, distanze obbligate e di rispetto, ubicazioni, dotazioni infrastrutturali, norme tecniche, costruzioni, rimozioni e demolizioni, procedure, standard dei progetti tipo, e ogni altro elemento utile alla regolamentazione, anche di tipo edilizio, dell'utilizzo degli spazi secondo le previsioni.
10. Almeno ogni 20 anni il Comune è tenuto a revisionare il P.r.c. tenendo conto delle variazioni intervenute e tendenziali in ordine all'evoluzione delle pratiche e tipologie di sepoltura e cremazione, o quant'altro utile o necessario.

ARTICOLO 9 – COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEI CIMITERI

1. I progetti per la costruzione di un cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente descritto dagli art. 54 e 55 del Regolamento Nazionale
2. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle leggi Sanitarie, sono approvati dall'organo comunale competente.

ARTICOLO 10 – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. Per la soppressione dei cimiteri si applicano gli articoli da 96 a 99 del Regolamento Nazionale.
2. La relativa proposta è deliberata dal Consiglio Comunale sentito Dirigente del Servizio di medicina legale dell'ULLS.
3. Della soppressione del Cimitero viene data notizia alla cittadinanza con ordinanza del Sindaco. Con la stessa ordinanza, il Sindaco dispone che non vengano più effettuate tumulazioni ed inumazioni nel cimitero soppresso.

ARTICOLO 11 - REPARTI SPECIALI

1. Le parti anatomiche amputate riconoscibili, a richiesta dell'interessato (entro quarantotto ore dall'amputazione) possono essere inumate nel reparto speciale del cimitero di Enna con oneri a proprio carico.
2. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purché ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
3. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere un reparto speciale destinato alla sola inumazione di:
 - a) i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti;
 - b) i feti di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane;
 - c) i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane qualora i genitori, di cui almeno uno dei due deve essere residente nel comune di Torrebelvicino, ne abbiano richiesto l'accoglimento nel cimitero.
4. Per i feti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 12 – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Il Comune deve istituire il deposito di osservazione e l'obitorio presso il cimitero o in alternativa presso gli ospedali o altri istituti sanitari mediante convenzionamento, a norma dell' art. 15 comma 4 della Legge Regionale.
2. Nei depositi di osservazione o negli obitori devono essere accolte salme di persone decedute nel territorio comunale:
 - in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - in abitazione se richiesto dai familiari o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità Sanitaria;
 - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10 della Legge Regionale, su richiesta degli aventi titolo (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) il cadavere può essere trasferito al domicilio

del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso. L'impresa funebre che esegue il trasferimento lo comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo.

ARTICOLO 13 - CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria accoglie temporaneamente:
 - a) i feretri destinati alla cremazione;
 - b) i feretri prima della inumazione o tumulazione qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedervi subito dopo il trasporto al cimitero;
 - c) le cassette contenenti resti ossei in attesa di cremazione o di essere tumulate quando il servizio cimiteriale sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro destinazione;
 - d) le urne cinerarie in attesa di essere tumulate o quando il servizio cimiteriale sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro destinazione.
2. Essa può essere utilizzata anche quando la sepoltura debba essere effettuata presso altro cimitero privo di locali idonei ad accogliere, anche temporaneamente, il feretro, cassette ossario e urne cinerarie.
3. Il canone giornaliero di utilizzo della camera mortuaria, per il deposito temporaneo di feretri, cassette ossario e urne cinerarie è indicato nel tariffario approvato dalla Giunta per i servizi cimiteriali a domanda individuale.
4. Non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee al servizio cimiteriale.

ARTICOLO 14 - OSSARIO COMUNE

1. L'ossario comune è il luogo destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei completamente mineralizzati provenienti da esumazione o estumulazione dei defunti, per i quali non sia richiesta, dagli aventi titolo, una diversa destinazione.
2. Nell'ossario comune dei cimiteri comunali possono essere accolti i resti ossei provenienti da altri cimiteri.

ARTICOLO 15 - CINERARIO COMUNE

1. Il cinerario comune è l'apposito spazio destinato ad accogliere, in forma indistinta le ceneri dei defunti per cui non sia richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione.
2. Nel cinerario comune dei cimiteri comunali possono essere accolte le ceneri provenienti da altri cimiteri.
3. Nei cimiteri sprovvisti di cinerario comune, le ceneri di un defunto possono essere conferite nell'ossario comune.

ARTICOLO 16 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE E MESSA A NORMA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. Tanto nei campi comuni e ventennali, quanto nelle sepulture individuali (loculi e cellette ossario) e tombe di famiglia costruite dal Comune ed avute in concessione, è compito del concessionario, aventi diritto e dei familiari del defunto provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle parti murarie, lapidi, copritomba, ornamenti ed iscrizioni, ed in genere di ogni parte costruita o aggiunta dagli stessi.
La manutenzione dei monumenti relativi a sepulture in un'area per la quale non esiste un rapporto di concessione spetta al familiare che ha disposto la posa del monumento o ai suoi aventi causa.
2. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del Regolamento Nazionale.
3. Il concessionario o se deceduto i suoi aventi causa provvedono autonomamente all'adeguamento

della propria tomba di famiglia privata ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di edilizia cimiteriale. Nelle tombe di famiglia ogni tumulo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione del feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

I manufatti esistenti alla data di pubblicazione della D.G.R. 433/2014 e costruiti prima del 24/06/1993 che non rispettano le dimensioni interne minime previste dalla Circolare del Ministero della Salute 24 giugno 1993 n. 24 possono continuare ad essere utilizzati, compatibilmente con le dimensioni dei feretri da tumulare, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.

Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore della D.G.R. 433/2014, è consentita la tumulazione di nuovi feretri, anche in loculi, cripte o tombe privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza congiunta delle seguenti caratteristiche:

- a) confezionamento del feretro con le caratteristiche di loculo stagno munito di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- b) presenza di idoneo supporto separatore tale da scongiurare la sovrapposizione dei feretri.

Sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette ossari, nei limiti di capienza del tumulo.

Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il concessionario o, se deceduto, gli aventi causa hanno l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 12 mesi dalla notifica, pena la decadenza. Fino a quando il sepolcro non sarà dichiarato a norma non sarà consentita la tumulazione di nuove salme o resti/ceneri.

4. In caso si rendano necessarie opere di manutenzione indifferibili il Comune, previa diffida al concessionario o ai suoi aventi causa, provvede all'esecuzione delle opere, salvo poi imputarne il costo ai soggetti tenuti a provvedere: concessionario o avente causa.

ARTICOLO 17 - DEPOSIZIONE E COLTIVAZIONE DI FIORI ED ARBUSTI

1. E' consentito ai familiari dei defunti di deporre sulle sepolture o tombe fiori recisi, ed esclusivamente nelle tombe a terra (inumazioni comuni e ventennali e tombe di famiglia), coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture vicine e non arrechino danni alle strutture cimiteriali. Dovranno essere ridimensionati a cura dei concessionari o dei familiari piante o arbusti che avranno superato l'altezza di 50 centimetri.

2. E' fatto divieto, tranne che nel periodo di commemorazione dei defunti dal 25 ottobre al 25 novembre, ai concessionari di loculi e cellette ossario e ai familiari dei defunti collocare vasi, o altri oggetti lungo corridoi, portici, in quanto intralciano ed impediscono l'uso delle scale a quanti devono accedere alle file più alte.

3. E' fatto salvo solo il caso di deposizione temporanea degli ornamenti floreali (corone, ghirlande o cuscini funebri) in occasione della sepoltura. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Con i fiori va tolta anche l'acqua dai vasi che vanno risciacquati.

4. Qualora i fiori e gli arbusti siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o il gestore del cimitero li farà togliere o sradicare.

5. Il Comune o il gestore dei servizi cimiteriali, nei periodi opportuni, provvederà alla rimozione di piante erbacee, alla falciatura delle siepi e alla manutenzione delle parti comuni.

ART. 18 COPRITOMBA DEI POSTI DI INUMAZIONE INDIVIDUALE COMUNE E VENTENNALE, EPIGRAFI ED ORNAMENTI DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO e TOMBE DI FAMIGLIA

1. In attesa di approvazione del P.r.c. che definirà, tra l'altro, le caratteristiche di epigrafi, arredi ed ornamenti da apporre sulle varie tipologie di sepoltura si stabilisce che le iscrizioni da apporre sulle

lapidi di tombe di famiglia, inumazioni in terra comune/decennale e distinta/ventennale, loculi e cellette ossario devono essere limitate a cognome, nome, data di nascita e di morte (giorno, mese, anno), ed eventualmente una breve epigrafe, ove lo spazio lo consenta, e fotografia del defunto.

2. Sulla lastra di marmo (chiusino) dei loculi, che dovrà essere lasciata al grezzo senza effettuare nessuna lavorazione (levigatura, tinteggiatura ecc.), sono consentite iscrizioni di colore bronzo, solo carattere “romano” cognome e nome cm 4 altre scritte cm 2,5 portafoto, solo rettangolare, cm 9x12, portafiori, solo vaso cm 22x12 immagine sacra, solo croce cm 30 (altezza) x14;

sulla lastra di marmo (chiusino) delle cellette ossario, che dovrà essere lasciata al grezzo senza effettuare nessuna lavorazione (levigatura, tinteggiatura ecc.) sono consentite iscrizioni di colore bronzo solo carattere “romano” e solo cognome e nome cm 3 nessun'altra iscrizione, portafoto, solo rettangolare, cm 7x9, portafiori, solo piccolo vaso: forma rotonda altezza cm 10,5 diametro cm 4 cm 22x12 immagine sacra, solo se richiesto e foto permettendo croce cm 12 (altezza)x6,5 larghezza;

sulle tombe di famiglia costruite dal Comune, i cui marmi dovranno essere lasciati al grezzo senza effettuare nessuna lavorazione (levigatura, tinteggiatura ecc.), sono consentite iscrizioni di colore bronzo solo carattere “romano” cognome e nome cm 4, altre scritte cm 2,5, portafoto, solo rettangolare, cm 9x12;

3. Nei posti di inumazione individuale (comune/decennale o distinta/ventennale), è prevista la possibilità di installare il copritomba. Il concessionario, o la ditta esecutrice che opera per suo conto, dovrà presentare dei disegni prospettici con le misure di massimo ingombro, il testo dell'epigrafe e l'indicazione degli ornamenti (portafoto, porta vaso, ecc.). Prima di procedere alla posa del copritomba il Responsabile dell'Ufficio Tecnico rilascerà un'autorizzazione. Il copritomba delle fosse in cui sono inumati cadaveri di persone di oltre dieci anni di età dovrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza metri 1,70, larghezza metri 0,70 e altezza non superiore a metri 1,00 e dovrà essere di marmo o pietra. Il copritomba delle fosse in cui sono inumati cadaveri di persone di meno di dieci anni di età dovrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza metri 0,95, larghezza metri 0,35 e altezza non superiore a metri 0,90 e dovrà essere di marmo o pietra. La parte coperta della superficie della fossa non dovrà superare i 2/3 della superficie stessa, al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici, e di non limitare i processi di mineralizzazione e di funzionalità generale dei campi cimiteriali. I copritomba dovranno rispettare il perfetto allineamento con le lapidi esistenti.

Fino a dodici mesi dalla data di inumazione è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per i copritomba definitivi.

4. L'installazione di arredi e decori sulle tombe di famiglia e tombe a terra (inumazioni in terra comune e ventennale) dovranno essere ispirate alla sobrietà ed al decoro, e possibilmente uniformarsi a quella delle sepolture vicine, nel rispetto del pio luogo.

5. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

6. L'installazione di lapidi e copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

ART. 19 LAPIDI E SCRITTE A RICORDO DI DEFUNTI TUMULATI ALTROVE

1. Con nulla osta del Sindaco, e solo in particolari casi e circostanze, è ammessa l'apposizione su manufatti dati in concessione, di segni funerari in memoria di persone già residenti o domiciliate in vita nel Comune, le cui salme:

- a) giacciono in campi di battaglia o in territorio estero o siano stati dichiarati dispersi;
- b) siano deposte nell'ossario comune o nel cinerario comune;

ARTICOLO 20 – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, che non siano riservate al Comune, i concessionari o aventi causa debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra di volta in volta, i concessionari/aventi causa dovranno munirsi di apposita scia, autorizzazione semplice o presa d'atto.
3. L'autorizzazione è subordinata all'eventuale versamento di una cauzione relativa a probabili danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori, secondo parere espresso dall'Ufficio Tecnico.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà una comunicazione all'Ufficio competente.
5. I privati che intendono eseguire lavori di cui al comma 1 all'interno dei cimiteri del Comune potranno conferire incarico a ditte specializzate che dovranno essere iscritte in apposito elenco, tenuto presso il Servizio Cimiteriale.
Per l'iscrizione in tale elenco le ditte interessate dovranno presentare domanda in bollo all'Ufficio Servizio Cimiteriale.
Le ditte iscritte nell'elenco saranno tenute ad osservare gli obblighi previsti dal Regolamento ed in particolare dall'art. 21.
In caso di violazione delle norme regolamentari o di comportamenti che a giudizio dell'Amministrazione Comunale contrastino con il carattere del luogo, potrà essere pronunciata la sospensione dall'elenco per un periodo di tempo da definire secondo le circostanze.
6. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Il personale delle imprese, o quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 21 – CANTIERI

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di allestire cantieri e depositi di materiali. Durante le lavorazioni è consentita la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato con collocazione all'esterno di cantieri ed eventuali depositi in aree opportunamente individuate. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati.
2. Per la costruzione o manutenzione di tombe di famiglia o nel caso di lavori appositamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico, l'impresa dovrà recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, onde evitare danni a cose o a persone.
3. Durante l'esecuzione di lavori all'interno dell'area cimiteriale si dovrà prestare particolare attenzione a non creare intralci o a recare danni a manufatti privati o comunali.
4. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, seguendo le modalità preventivamente concordate con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.
6. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio Tecnico, fermo restando il divieto di

lavorare nei giorni festivi ed il sabato, nonché nel periodo della commemorazione dei defunti (dal 27 ottobre al 5 novembre), salvo diverse e motivate disposizioni impartite dal medesimo Ufficio.

ARTICOLO 22 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo che sia richiesta altra destinazione, devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone che, ovunque decedute, avevano in vita la residenza nel comune;
 - c) i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali, comunità religiose e carceri situati fuori comune;
 - d) i cadaveri delle persone, indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata individuale, o tombe di famiglia (concessionarie o titolari di riserva ai sensi dell'art. 93 del Regolamento Nazionale);
 - e) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - f) su richiesta dei genitori, di cui almeno uno residente nel comune, i prodotti abortivi e del concepimento come individuati dall'art. 7, commi 2 e 3 del Regolamento Nazionale.
 - g) parti anatomiche riconoscibili di persone residenti nel comune.
2. Ai fini dell'ammissione nel cimitero per la sepoltura, sono equiparate ai residenti:
 - a) le persone nate nel comune;
 - b) le persone che abbiano il coniuge o parenti entro il primo grado residenti nel comune;
 - c) i religiosi che abbiano svolto la propria missione nel comune;
3. La sepoltura di salme, resti mortali, ossa o ceneri dei soggetti di cui al comma 2 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale.
4. Nell'ossario comune e nel cinerario comune possono essere tumulate le ossa e le ceneri di qualsiasi defunto;
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per i deceduti presso ospedali, case di cura, di riposo, o similari aventi sede fuori del territorio comunale, è considerata come ultima la residenza in vigore all'atto dell'ingresso in tali istituti.
6. Il Comune può disporre la sepoltura nei cimiteri comunali di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri in deroga al presente articolo commi 1 e 2, qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva.

ARTICOLO 23 – SEPOLTURE NEI GIORNI FESTIVI

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, sentita l'ULSS qualora gli stessi siano di carattere igienico-sanitario, il responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali le può autorizzare.
2. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

ARTICOLO 24 - RITI FUNEBRI

1. All'interno dei cimiteri è permessa, durante l'orario di apertura al pubblico, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti, che non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato;
2. Per le celebrazioni delle ricorrenze tradizionali non è richiesta alcuna autorizzazione.
3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio Servizi Cimiteriali che, se ritenuto necessario, chiederà la presenza di agenti di forze di polizia.
4. Per le celebrazioni civili o di religioni diverse da quella cattolica potranno essere concessi, per la

cerimonia funebre, idonei locali o spazi pubblici, previa autorizzazione del Sindaco, su specifica richiesta degli interessati.

ARTICOLO 25 - ORARIO E POLIZIA DEI CIMITERI – DIVIETI

1. I cimiteri sono aperti al pubblico con le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco: le corrispondenti disposizioni sono affisse all'ingresso del cimitero. Il responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, in relazione ad esigenze eccezionali e con apposito provvedimento, apporta ai detti orari temporanee modifiche.

2. L'accesso ai cimiteri è pedonale. Il Sindaco o il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, per particolari ed accertati motivi di salute, può concedere a richiesta il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando allo scopo modalità, percorsi ed orari.

3. L'ingresso ai cimiteri è vietato:

a) ai bambini di età inferiore ai 6 anni non accompagnati da adulti;
b) ai cani o ad altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo i cani-guida per le persone cieche;

c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua a meno che non si tratti di associazioni, enti morali, di culto o similari, preventivamente autorizzati dal Comune.

4. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o veicoli non autorizzati. E' altresì consentito l'uso di deambulatori e carrozzine per anziani, disabili e bambini;

c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi, se non debitamente autorizzati;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
g) calpestare o danneggiare tappeti erbosi, aiuole, siepi e alberi, nonché sedere sulle tombe o sui monumenti e camminare fuori dai viottoli;

h) scrivere sulle lapidi, sui muri o sui manufatti;
i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e distribuire volantini pubblicitari, salvo l'informativa d'istituto inerente i servizi cimiteriali;

l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Per fotografare o filmare cortei ed operazioni cimiteriali, occorre acquisire anche l'assenso dei familiari;

m) eseguire lavori o manutenzioni all'interno dei cimiteri senza idoneo permesso dell'Ufficio Tecnico e, per i manufatti privati, anche senza la commissione dei concessionari od aventi causa, fatte salve altre autorizzazioni eventualmente necessarie;

n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
o) assistere da vicino all'esumazione od estumulazione di salme da parte di soggetti estranei non accompagnati dai parenti del defunto;

p) svolgere azione di accaparramento di lavori, servizi o qualsiasi attività commerciale non autorizzata;

q) qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata;
r) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture: gli stessi sono rimossi d'ufficio dal Comune e destinati a rifiuto;

s) installare piccole mensole per appoggiare oggetti o simili sui chiusini di loculi o cellette: le

stesse sono rimosse d'ufficio a cura del Comune;

t) impiegare quali portafiori per tutte le sepolture i barattoli di recupero o simili;

u) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, fiori secchi o altro: verranno rimossi e destinati a rifiuto;

v) abbandonare dopo l'uso, fuori dalle sistemazioni previste, gli annaffiatori messi a disposizione dei visitatori.

5. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

6. I trasgressori saranno segnalati alle competenti autorità per quanto a ciò conseguente.

7. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica dal personale addetto alla custodia e vigilanza.

CAPO III - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DEL TRASPORTO FUNEBRE

ARTICOLO 26 - ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale, comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, ad esclusione dei prodotti lapidei;

c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi;

f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. L'esercizio dell'attività funebre è soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e formativi di cui alla D.G.R.V. 982/2014, come eventualmente successivamente integrate o sostituite.

3. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitorioale, nonché con l'attività di vendita di prodotti lapidei; è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

4. Ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale, il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

ARTICOLO 27 - TANATOPRASSI E TANATOCOSMESI

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari (o di altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) trascorso il periodo di osservazione e dopo l'effettuazione della visita necroscopica.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 28 - CASE FUNERARIE E SALE DEL COMMIATO

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta di familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione della salma;

b) trattamento conservativo;

- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione della salma;
- e) attività proprie della sala del commiato.

L'edificio adibito a casa funeraria deve essere ad almeno 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

2. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Per feretro s'intende la salma chiusa in cassa e destinata alla sepoltura o cremazione.

L'edificio adibito a sala del commiato deve essere ad una distanza non inferiore a 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

3. La realizzazione e gestione di case funerarie e sale del commiato sono soggette alla Legge Regionale e relative disposizioni attuative, nonché alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

4. I requisiti minimi specifici delle strutture sono quelli fissati con D.G.R. 982/2014, come eventualmente successivamente integrate o sostituite.

ARTICOLO 29 - MEZZI PER I TRASPORTI FUNEBRI

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale e della D.G.R.V. n. 982/2014.

ARTICOLO 30 - TRASPORTO FUNEBRE – MODALITA' E AUTORIZZAZIONI

1. Il trasporto funebre avviene a regime di libero mercato ed è svolto da impresa, liberamente scelta da parte dei familiari o altri aventi titolo, in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività.

2. Costituisce trasporto di salma o cadavere, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alla struttura per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze (qui la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso), al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, seguendo il percorso più breve e mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

3. Possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà dello stesso o dei familiari. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Il trasporto ha termine con la deposizione del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, sull'apposito carrello trasportatore che viene utilizzato dagli operatori del Comune o dell'impresa che gestisce i servizi cimiteriali per lo spostamento all'interno del cimitero di destinazione.

6. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'ULSS per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

7. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV e V della Legge Regionale.

8. Il trasporto di cadavere ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:

a) su richiesta dei familiari;

b) su disposizione dell'autorità giudiziaria.

9. Il trasferimento dei cadaveri durante il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, né da essere pregiudizievoli per la salute pubblica e non è soggetto ad alcuna autorizzazione da parte del Comune. L'impresa funebre che esegue il trasferimento lo comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile ed al medico necroscopo.

10. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge Regionale ha validità anche al fine del trasporto per i trasporti nel Comune. L'autorizzazione comunale al trasporto funebre resta pertanto formalmente prevista solo nei casi espressamente contemplati dall'art. 338 del T.U.L.L.SS. (come per il trasporto di cadavere ad altro cimitero posto fuori dal territorio comunale o al forno crematorio).

11. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando comunque le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

12. In casi particolari ed eccezionali, su richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi l'impresa funebre cui è affidato il funerale dovrà assicurare condizioni tali da evitare ogni danneggiamento del feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

13. Il carro destinato al trasporto deve comunque seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza nel caso si dovesse interrompere il trasporto a mano o a spalla prima della conclusione della cerimonia funebre.

14. Nel caso di cui al precedente comma il comune è esonerato da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

15. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione ovvero l'urna cineraria per la tumulazione o l'affido familiare.

ARTICOLO 31 – TRASPORTI FUNEBRI DI COMPETENZA COMUNALE

1. L'Amministrazione comunale, qualora il servizio di trasporto funebre presenti inequivocabili caratteristiche di pubblico interesse e dunque di servizio indispensabile dettato dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della collettività, assicura e sostiene, tramite imprese che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività, le spese connesse al servizio di recupero e trasporto presso l'obitorio.

L'attivazione dell'intervento avviene all'occorrenza anche su chiamata diretta delle forze di polizia o dell'autorità giudiziaria, turnando opportunamente le imprese operanti sul territorio.

2. Il comune, in occasione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie, in cui i resti mortali risultino indecomposti, in caso di irreperibilità degli aventi titolo (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) procederà d'ufficio alla re-inumazione oppure in caso le fosse destinate agli indecomposti non siano sufficienti, tramite imprese che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre, assicura e sostiene le spese connesse al servizio di trasporto al crematorio dei resti mortali dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

ARTICOLO 32 - TRASPORTO DI RESTI OSSEI E CENERI - MODALITA' E AUTORIZZAZIONI

1. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme e resti mortali non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa.
2. Il trasporto - sia nel territorio comunale che fuori di esso - di ossa umane e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune nei cui cimiteri sono depositati.
3. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, a norma dell'art. 26 della Legge Regionale.
4. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto e data di nascita e di morte o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate (con ceralacca, piombo o altro analogo sistema), riportanti i dati identificativi del defunto.
6. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica ed il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito da soggetto che disponga di un mezzo o da un vettore, previa corrispondente autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 33 - TRASPORTO DI PRODOTTI ABORTIVI E DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI - MODALITA' E AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione al trasporto di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti e di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall'USSL competente per territorio. (Art. 7 Regolamento Nazionale – Art.3 D.P.R. 254/2003)

ARTICOLO 34 - ORARI E PERCORSI DEI FUNERALI

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed eventualmente i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. Di norma i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni festivi; il Sindaco, o suo incaricato, potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive).

ARTICOLO 35 - PRENOTAZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI

1. Dovrà essere comunicato all'ufficio Servizi Cimiteriali la data, l'ora, il luogo di provenienza e la destinazione del feretro, cassetina contenente resti ossei o urna cineraria entro e non oltre le ore dodici del giorno precedente l'effettuazione del servizio.
2. In casi eccezionali, la richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicato e sarà soggetta alla valutazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. La prenotazione degli orari dei funerali o della sepoltura è effettuata secondo l'ordine delle richieste, che vengono accolte nel numero ed orario compatibili con la capacità ricettiva ed operativa del servizio cimiteriale - del Comune o del soggetto gestore - al fine di evitare il verificarsi della contemporaneità di più cerimonie, anche in cimiteri diversi.
4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Nel caso in cui i documenti che obbligatoriamente devono accompagnare le richieste del servizio risultino incompleti, incoerenti o contenenti errori, il servizio funebre può essere sospeso.
6. La sospensione del servizio può altresì essere disposta in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle modalità di confezionamento del feretro, di esecuzione del trasporto o degli

adempimenti anche di carattere formale imposti dalla legge vigente, ferme restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

7. Qualora si verifichi un ritardo di oltre 30 minuti rispetto all'ora prevista per l'inumazione o tumulazione, il servizio può essere rinviato, con deposito del feretro nella camera mortuaria a cura dell'impresa che ha effettuato il trasporto. In tale caso, in accordo con i familiari, sono fissate altra data ed ora per il compimento delle operazioni, previo pagamento di una maggiorazione di importo pari alla metà della tariffa dell'intervento da eseguire.

8. In concomitanza di eventi meteorologici avversi che determinino condizioni di pericolo per l'accesso alle aree cimiteriali o che comportino rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le operazioni programmate come gli accessi alle aree cimiteriali potranno essere sospesi senza preavviso.

ARTICOLO 36 – TRASPORTO DI SALMA SENZA FUNERALE

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari, la salma può essere trasferita al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove la salma è stata trasferita per l'osservazione.

2. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 37 – BARE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. A norma dell'art. 19 della L.R. n. 18/2010 le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della L.R. n. 18/2010. Nelle more dell'emanazione della delibera regionale, la struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura, oltre che al trasporto e devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/90 e dalla Circolare n. 24 del 24/06/93 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. 08/07/1993 n. 158.

CAPO IV – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 38 – INUMAZIONE E TUMULAZIONE – NORMATIVA

Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui:

- a) al capo XIV ed al capo XV del Regolamento Nazionale;
- b) alla sezione II "Inumazioni e tumulazioni cimiteriali" della Legge Regionale;
- c) alla D.G.R. n. 433/2014;
- d) alla D.G.R. n. 982/2014;

con prevalenza delle norme comunali attribuite con delega all'Ente locale dalle norme regionali e, in sub ordine, alle norme regionali esclusive delegate dallo Stato alla Regione ed, infine al regolamento nazionale ove non normato da Regione e Comune.

ART. 39 – INUMAZIONI

1. Ogni cimitero comunale ha campi destinati all'inumazione comune, in fossa a terra per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in anni 10 dal

giorno del seppellimento del defunto. La tariffa di inumazione, è stabilita dalla Giunta Comunale.

2. Il P.r.c. può prevedere dei campi di inumazione con concessione ventennale, che decorre dal giorno del seppellimento del defunto, la cui tariffa di concessione, oltre a quella di inumazione, è stabilita dalla Giunta Comunale

3. I campi speciali, separati da quelli comuni/decennali e distinti/ventennali, sono destinati all'inumazione di feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione di questi campi è a 5 (cinque) anni, riducibili a 2 (due) se vengono usati prodotti acceleratori della mineralizzazione. L'inumazione è a titolo gratuito nei casi previsti dalla legge 26/2001.

4. I campi destinati alla sepoltura per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà, meccaniche e fisiche e per livello della falda freatica. Secondo le norme del P.r.c. i campi di inumazione sono divisi in riquadri e le fosse sono identificate su planimetria. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati al convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

5. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

6. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre 10 anni di età hanno una profondità non inferiore a 150 cm. Nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno cm 220 e larghezza di almeno cm 80 e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

7. Le fosse per inumazione dei cadaveri di bambini fino a 10 anni di età hanno una profondità non inferiore a 100 cm. Nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno cm 150 e larghezza di cm 50 e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

ARTICOLO - 40 CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni e ventennali di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi diritto e debitamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale, da un cippo standard, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante il numero progressivo, nonché nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta gli aventi diritto, in sostituzione al cippo, potranno far installare un copritomba secondo quanto disposto dall'art. 18 del presente regolamento. Il richiedente dovrà provvedere direttamente alla cura e manutenzione del manufatto oggetto dell'autorizzazione rimanendo a suo carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere.

3. Nei campi di inumazione speciale, che accolgono i resti mortali indecomposti (esito di fenomeni cadaverici trasformativi) non è possibile installare copritomba ma possono essere collocate solo semplici lastre verticali o croci con indicate le generalità del defunto;

ARTICOLO - 41 TUMULAZIONI

1. Nel P.r.c. sono individuate le aree destinate alla tumulazione di feretri (loculi), cassette di resti ossei e urne cinerarie (cellette) in opere murarie costruite dal Comune.

2. Nel P.r.c. possono essere individuate aree da dare in concessione per la costruzione, a spese dei concessionari di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia o collettività.

3. I loculi ipogei o epigei, anche all'interno delle tombe di famiglia, devono avere le caratteristiche previste dalla normativa e in particolare dalla D.G.R. n. 433/2014. Se la loro costruzione risale a prima del 24/06/1993 la tumulazione di feretri è consentita per 20 anni dalla pubblicazione della

D.G.R. n. 433/2014 in presenza congiunta delle seguenti caratteristiche:

a) confezionamento del feretro con le caratteristiche di loculo stagno munito di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;

b) presenza di idoneo supporto separatore tale da scongiurare la sovrapposizione dei feretri.

Sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette ossari, nei limiti di capienza del tumulo.

4. In tutti i cimiteri del Comune, sia la concessione di loculi che di cellette è pari a 30 (trenta) anni. Solo per le cellette è possibile il rinnovo della concessione per ulteriori 30 (trenta) anni indipendentemente da quanto fosse la durata della prima concessione.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme previste dalla D.G.R. n. 433/2014.

6. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro e in relazione allo spazio disponibile, possono essere tumulate urne cinerarie e/o cassette di ossa di coniuge, partner legato civilmente, convivente di fatto, ascendenti e discendenti entro il 6° grado e collaterali entro il 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado del defunto o beneficiario per cui si è richiesta la concessione originaria.

La tumulazione di dette cassette di resti ossei o urne cinerarie è subordinata al consenso del concessionario, se in vita e risulta essere anche il beneficiario della concessione, o degli aventi titolo del defunto tumulato.

7. Nelle cellette ossario, in relazione allo spazio disponibile, possono essere tumulate cassette di resti ossei o urne cinerarie del coniuge, partner legato civilmente, convivente di fatto, ascendenti e discendenti entro il 6° grado e collaterali entro il 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado del defunto o beneficiario della concessione per cui si è richiesta la concessione originaria. La tumulazione di dette cassette di resti ossei o urne cinerarie è subordinata al consenso del concessionario se in vita, e risulta essere anche il beneficiario, o degli aventi titolo sul defunto tumulato se questi è deceduto.

8. La collocazione di cassette di resti ossei o di urne cinerarie in momenti successivi non comporta una proroga del contratto di concessione in essere, che manterrà la data di scadenza prevista.

9. Per poter collocare le cassette di resti ossei o le urne nei loculi già occupati da feretro, i richiedenti dovranno pagare l'apertura e risigillatura del loculo, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale; le eventuali spese di ripristino della lapide, delle iscrizioni e degli ornamenti restano a carico dei richiedenti.

ARTICOLO 42 – TRASLAZIONI

1. Per traslazione si intende il trasferimento di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria tra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri comunali, da sepolture di cimiteri esterni al comune a sepolture di cimiteri comunali e viceversa.

2. Le traslazioni di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie provenienti da cimiteri esterni al comune sono consentite se la persona, al momento del decesso, rispondeva ai criteri di accoglimento stabiliti dall'art. 22;

3. Nei cimiteri comunali vige il principio generale della definitiva sepoltura sino alla sua scadenza.

4. In determinate situazioni, e solo nel caso della tumulazione, è possibile spostare un feretro prima della scadenza per:

- rispondere alle esigenze di ricomposizione del nucleo familiare,
- rendere raggiungibili le sepolture in caso di handicap fisico del coniuge, partner legato civilmente, convivente di fatto e di parente di primo grado,
- dare una sepoltura definitiva ad un feretro temporaneamente tumulato in tomba di famiglia sulla quale il defunto non godeva del jus sepeliendi,
- provvedere a interventi urgenti di manutenzione;

Al fine di ricomporre l'unitarietà del nucleo familiare è possibile richiedere la traslazione del

feretro:

- in tomba di famiglia, se nel frattempo la famiglia ha avuto in concessione una tomba familiare o ne ha allestita una, previa autorizzazione del concessionario e verifica della titolarità;
- in altro loculo prossimo (avvicinamento) o adiacente (abbinamento) al manufatto di un familiare deceduto successivamente (soluzione consentita solo per avvicinare coniugi, partner legato civilmente, convivente di fatto, figlio o genitore) previa rinuncia alla concessione del loculo precedentemente occupato;

5. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, la traslazione può essere effettuata previa idonea sistemazione del feretro in cassone di avvolgimento in zinco.

6. Di norma non è possibile traslare un defunto sepolto in terra (inumazione) senza adeguate e gravi ragioni. L'operazione può essere autorizzata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta degli aventi titolo e su autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che prescrive le misure di volta in volta necessarie onde evitare pregiudizi alla salute pubblica nel trasporto del feretro, sentita l'ULSS.

7. Le traslazioni avvengono nelle quantità e nei tempi definiti dal Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali in funzione alla programmazione organizzativa e della situazione di ricettività dei cimiteri comunali.

ARTICOLO 43 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI POSTI A TERRA (DECENNALI E VENTENNALI), LOCULI, CELLETTE OSSARIO E TOMBE DI FAMIGLIA

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità secondo la numerazione assegnata nel P.r.c..

2. La concessione dei loculi è di norma consentita in occasione del decesso della persona a cui è destinata la sepoltura. La concessione di cellette ossario è di norma consentita in occasione del decesso della persona che abbia scelto per sé la cremazione o in occasione di tumulazione di resti ossei o ceneri in seguito a esumazioni o estumulazioni.

3. La concessione di loculi e cellette ossario avviene, senza soluzione di continuità, per file verticali partendo dall'estremità di ciascun blocco o settore, in ordine sinusoidale verticale. Nelle zone già parzialmente tumulate si procede completando le tumulazioni in modo da poter riprendere l'ordine sinusoidale.

4. Aree sulle quali costruire tombe di famiglia o tombe realizzate dal Comune (entrambe debbono essere previste dal P.r.c.) possono essere assegnate a:

- persone residenti nel comune;
- persone che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali, comunità religiose e carceri situati fuori comune;
- persone nate nel comune;
- persone che abbiano il coniuge, partner legato civilmente, convivente di fatto o parenti entro il primo grado residenti nel comune;
- religiosi che abbiano svolto la propria missione nel comune;

5. I criteri di assegnazione dei loculi e cellette devono essere rispettati anche nel caso di trasferimento di salma dall'estero o da cimiteri di altri comuni o da tombe di famiglia; in questo caso l'assegnazione avviene al momento della richiesta.

6. In deroga al comma 2 del presente articolo, in occasione della costruzione di nuovi manufatti cimiteriali, l'Amministrazione Comunale può disporre – dopo l'approvazione del corrispondente piano esecutivo – l'assegnazione a favore di persone viventi fino al limite massimo dei 2/3 delle sepolture da realizzare.

7. Nell'ipotesi di assegnazione di cui al comma precedente è dovuto il versamento anticipato del 50% della tariffa vigente alla data della domanda. La concessione sarà perfezionata con la stipula del corrispondente atto dopo il collaudo dei manufatti da realizzare: la data della decorrenza della concessione coinciderà con la data del versamento del saldo, pari alla differenza tra la tariffa in vigore alla data del collaudo e l'acconto versato.

8. I loculi e cellette di risulta/retrocessi, cioè precedentemente utilizzati e, che una volta liberati ritornano nella disponibilità del Comune, possono essere scelti liberamente. Questi loculi e cellette verranno assegnati esclusivamente per i decessi avvenuti nella stessa data o successiva a quella in cui il loculo medesimo si è reso materialmente disponibile.

ARTICOLO 44 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Su richiesta degli interessati può essere autorizzata la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in loculi o cellette preventivamente individuati dal P.r.c. – salva l'effettiva disponibilità al momento della domanda – nei seguenti casi:

- a) qualora essi siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite o in corso di costruzione a cura del Comune, ma che non siano ancora disponibili alla data del decesso;
- b) qualora si tratta di feretri traslati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, adeguamento igienico sanitario o ricostruzione di opere cimiteriali;
- c) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private già occupate da altri feretri, cassette ossario o urne cinerarie, per la liberazione delle quali necessitino operazioni di polizia mortuaria già richieste al Comune.
- d) qualora la famiglia del defunto sia concessionaria di un'area per la costruzione di un sepolcro privato, purché il progetto sia già stato approvato, fino alla sua agibilità;
- e) nei casi previsti dall'art. 46 comma 3. lettera b) e art. 48 comma 4. lettera b) del presente regolamento.
- f) nel caso previsto dall'art. 87 del presente regolamento.

2. Nei casi di cui alle lettere a) b) e c), la durata del deposito provvisorio non può superare i 24 (ventiquattro) mesi, prorogabili motivatamente per una sola volta. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) la scadenza coincide con il rilascio dell'agibilità del sepolcro. Nell'ipotesi di cui alla lettera e) la durata del deposito provvisorio non può superare i 2 (due) mesi. Nell'ipotesi di cui all'art. 87 la durata del deposito provvisorio non può superare i 12 (dodici) mesi.

3. La tumulazione provvisoria è soggetta alla corresponsione del canone di utilizzo, nonché alle spese per le operazioni di traslazione, ripristino della tumulazione utilizzata provvisoriamente e di sepoltura definitiva.

4. Il canone di utilizzo è pagato in mesi anticipati con decorrenza dal giorno della tumulazione e fino al giorno dell'effettiva traslazione. Le frazioni di mese sono calcolate come mese intero. Il canone è determinato dalla Giunta Comunale.

5. Qualora alla scadenza del periodo di deposito provvisorio non si sia provveduto alla definitiva

sistemazione del feretro in altra sepoltura – in conformità alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 di questo articolo – il Comune previa diffida, provvederà d'ufficio a disporre:

- a) l'estumulazione del feretro e la sua tumulazione in loculo o celletta ossario tra quelli disponibili assegnato secondo i criteri del presente Regolamento;
- b) l'addebito della concessione del loculo o celletta in cui è stato definitivamente tumulato il feretro, la cassetta di resti ossei o l'urna di ceneri e delle relative spese di traslazione.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 45 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del Regolamento Nazionale, della sezione terza “Esumazioni ed estumulazioni” della Legge Regionale e del D.P.R. 254/2003.

2. Le esumazioni ordinarie avvengono:

- una volta trascorsi almeno 10 anni dall'originaria inumazione in campo comune (decennale);
- a scadenza del periodo di reinumazione;
- a scadenza del periodo di concessione in campo distinto (ventennale) o comunque su richiesta degli aventi titolo (o degli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) dopo dieci anni dall'inumazione.

3. Le estumulazioni ordinarie avvengono:

- alla scadenza della concessione o comunque, su richiesta degli aventi titolo (o degli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2, dopo 20 anni dalla tumulazione in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato.

4. Le esumazioni e estumulazioni ordinarie vengono svolte preferibilmente nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

5. Il Comune programma le operazioni di esumazione ordinaria dei campi comuni e ventennali e di estumulazione ordinaria dai loculi in scadenza con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che successivamente ne cura la loro registrazione anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

6. L'inizio delle operazioni massive di esumazione e estumulazione verrà portato a conoscenza della cittadinanza almeno 90 giorni prima delle operazioni cimiteriali mediante affissione di avvisi sulla zona di sepoltura, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio del Comune. Tali avvisi hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

7. L'amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari, o familiari (o degli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2), circa la prevista esecuzione dell'esumazione/estumulazione ordinarie. Qualora nessun avente titolo si presenti entro il termine prescritto per dare indicazioni sulla collocazione dei resti mortali esumati/estumulati è facoltà dell'Ufficio Servizi cimiteriali conservare i resti ossei mineralizzati in forma distinta, in idonei locali per due mesi dalla data dell'operazione e poi collocarli nell'ossario comune. Qualora i resti non fossero completamente mineralizzati, ma indecomposti, si provvederà d'ufficio alla reinumazione

nei campi previsti.

Ai familiari (o agli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) che daranno disposizioni sulla destinazione dei resti mortali sarà data comunicazione del giorno e ora in cui avverrà l'esumazione/estumulazione del proprio defunto.

8. Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione/estumulazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori. I familiari o l'impresa funebre da essi incaricata potranno assistere all'esumazione/estumulazione del proprio defunto rimanendo all'esterno della recinzione mobile che verrà appositamente allestita.

9. E' compito del personale che esegue le esumazioni ed estumulazioni ordinarie stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'operazione.

10. Per le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie trovano applicazione le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 46 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Entro 30 giorni prima della data fissata per l'esumazione, i familiari (o gli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) potranno indicare all'Ufficio Servizi Cimiteriali una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti del medesimo grado, l'informazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che dichiarerà di aver avuto dagli altri specifico incarico e d'agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

2. Nel caso il defunto esumato si presenti completamente scheletrizzato, i resti ossei rinvenuti in occasione dell'esumazione ordinaria sono raccolti nell'ossario comune, a meno che i familiari abbiano presentato richiesta di deporli in idonee cassette per essere conservati in celletta ossario, loculo o sepoltura privata ovvero essere cremate.

3. Nel caso che il defunto esumato non sia in condizione di completa scheletrizzazione, il resto mortale potrà:

a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile; in tal caso, è consentito aggiungere i resti mortali o immediatamente intorno i contenitori dei resti, con delle particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, sempreché tali sostanze non siano tossiche o inquinanti; il tempo minimo di reinumazione viene stabilito in 5 anni in caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e in 2 anni nel caso si faccia ricorso a dette sostanze.

b) essere avviato, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della L. 130/2001, a cremazione in contenitori idonei al trasporto e di materiale facilmente combustibile.

La soluzione prevista al punto b) potrà essere adottata anche d'ufficio nel caso i familiari (o gli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) siano irreperibili e le fosse destinate agli indecomposti non siano sufficienti. Le ceneri risultanti dalla cremazione dei resti mortali verranno conservate in forma distinta, in idonei locali per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, ma entro il termine massimo di due mesi dalla data dell'operazione, una destinazione diversa da quella comune (cinerario o, nei cimiteri che ne sono sprovvisti, ossario).

ARTICOLO 47 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono straordinarie le esumazioni di cadaveri che si eseguono prima che sia trascorso un decennio dall'inumazione sia in campi comuni che in campi distinti (ventennali). Possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta degli aventi titolo e su autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ULSS e su certificazione medica che escluda il sospetto di reato in caso di cremazione.
2. Si possono effettuare preferibilmente nel periodo che va dal 01 ottobre al 30 aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'autorità Giudiziaria, che si eseguirà tutto il tempo dell'anno.
3. Prima di procedere ad operazioni di esumazione straordinaria occorre verificare se la causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive e diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. In caso affermativo, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Non sono eseguite esumazioni straordinarie per indagini private o per volontà dei familiari di rivedere il defunto, né è possibile traslare il cadavere in altra fossa o in altro campo di inumazione.
5. Tutte le operazioni relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti. Trovano applicazione le tariffe annualmente approvate con deliberazione di Giunta Comunale.
6. Le spese per le esumazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria devono essere corrisposte, preventivamente dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga l'operazione come indicato dal DPR n. 115 del 30/05/2002.

ARTICOLO 48 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono estumulazioni ordinarie sia quelle eseguite alla scadenza della concessione, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale, che quelle eseguite su istanza dei familiari (o degli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2), dopo 20 anni di sepoltura in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato.
2. Entro 30 giorni prima della data fissata per l'estumulazione, da eseguire alla scadenza della concessione, i familiari (o gli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) potranno indicare all'ufficio servizi Cimiteriali una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti del medesimo grado, l'informazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che dichiarerà di aver avuto dagli altri specifico incarico e d'agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
3. Nel caso il defunto estumulato si presenti completamente scheletrizzato, i resti ossei rinvenuti in occasione dell'estumulazione ordinaria sono raccolti nell'ossario comune, a meno che i familiari abbiano presentato richiesta di deporli in idonee cassette per essere conservati in celletta ossario, loculo o sepoltura privata ovvero essere cremate.
4. Nel caso che il defunto estumulato non sia in condizione di completa scheletrizzazione, il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito in fossa nel campo indecomposti in contenitore di materiale biodegradabile; in tal caso, è consentito aggiungere i resti mortali o immediatamente intorno ai contenitori dei resti,

con delle particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, sempreché tali sostanze non siano tossiche o inquinanti; il tempo minimo di reinumazione viene stabilito in 5 anni in caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e in 2 anni nel caso si faccia ricorso a dette sostanze.

b) essere avviato, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della L. 130/2001 a cremazione in contenitori idonei al trasporto e di materiale facilmente combustibile.

La soluzione prevista al punto b) potrà essere adottata anche d'ufficio nel caso i familiari (o gli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) e le fosse destinate agli indecomposti non siano sufficienti. Le ceneri risultanti dalla cremazione dei resti mortali verranno conservate in forma distinta, in locali idonei per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, ma entro il termine massimo di due mesi dalla data dell'operazione, una destinazione diversa da quella comune (cinerario o nei cimiteri che ne sono sprovvisti ossario).

5. L'estumulazione ordinaria di feretri tumulati da almeno 20 anni in tombe di famiglia perpetue o ottantennali, è ammessa sempreché i resti ossei o l'urna cineraria siano destinati ad essere collocati all'interno della stessa sepoltura e, nel caso di concessione perpetua, dietro accettazione delle condizioni indicate nell'art. 65 del presente regolamento.

Analogamente è ammessa l'estumulazione ordinaria di un feretro tumulato da almeno 20 anni da un loculo perpetuo sempreché i resti ossei o l'urna cineraria siano destinati ad essere collocati all'interno della stessa sepoltura e dietro accettazione delle condizioni indicate nell'art. 65 del presente regolamento.

In queste due circostanze, i resti mortali non mineralizzati, in alternativa alla cremazione e su richiesta dei familiari (o degli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2), dietro autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, possono essere ri-tumulati, previa sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

ARTICOLO 49 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. L'estumulazione straordinaria può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, oppure richiesta dai familiari (o dagli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) del defunto per traslazione o cremazione.

2. Sono straordinarie le estumulazioni di cadaveri eseguite prima di 20 anni dalla tumulazione in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato, per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, su richiesta dei familiari (o degli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2), per traslazione o cremazione.

3. Tranne che per i loculi a concessione perpetua, il loculo liberato dal feretro a seguito di estumulazione straordinaria dovrà essere retrocesso al Comune ai sensi dell'art. 66 del presente regolamento.

4. Le estumulazioni straordinarie si effettuano preferibilmente nel periodo che va dal 01 ottobre al 30 aprile, con eccezione dell'estumulazione straordinaria ordinata dall'autorità Giudiziaria, che si eseguire tutto il tempo dell'anno.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ULSS e su certificazione medica che escluda il sospetto di reato in caso di cremazione.

5. Non sono eseguite esumazioni straordinarie per indagini private o per volontà dei familiari di

rivedere il defunto.

6. Tutte le operazioni relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti. Trovano applicazione le tariffe annualmente approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

7. Le spese per le esumazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria devono essere corrisposte, preventivamente dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'operazione come disposto dal DPR n. 115 del 30/05/2002.

ARTICOLO 50 – RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni-estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che i familiari (o gli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o sepoltura privata. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'articolo 32.

2. E' consentita la collocazione di una o più cassette di ossa in un unico loculo, anche ove sia già presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le necessarie operazioni cimiteriali.

ARTICOLO 51 – OPERAZIONI VIETATE

1. E' vietato eseguire sulle salme indecomposte esumate e estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con cui sono state sepolte.

2. Il custode del cimitero, sia esso dipendente del Comune o incaricato dell'ente gestore, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sulle salme interventi per cui possa presuntivamente configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ARTICOLO 52 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, i familiari devono darne avviso all'Ufficio Servizi Cimiteriali prima dell'esecuzione delle operazioni alle quali deve prendere parte una persona da loro designata. Gli oggetti rinvenuti saranno riconsegnati agli aventi titolo previa accurata disinfezione e facendovi menzione nel verbale delle operazioni, che verrà sottoscritto per quietanza dal familiare che riceve gli oggetti.

2. Indipendentemente dalla richiesta dei familiari, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione dei familiari per un periodo di 12 mesi, previo avviso. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune, ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei cimiteri.

3. Per il personale incaricato delle esumazioni ed estumulazioni costituisce grave comportamento sanzionabile, oltre che perseguibile penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

ARTICOLO 53 – VERBALE DELLE OPERAZIONI

1. Per ciascuna operazione di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria è redatto apposito verbale in duplice copia, una delle quali deve rimanere presso il soggetto incaricato della gestione del cimitero e l'altra essere depositata presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali
2. Nel caso siano rinvenuti oggetti di valore e ricordi personali detto verbale è sottoscritto dagli eventuali familiari presenti o da altra persona da essi delegata.

ARTICOLO 54 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o estumulazioni ordinarie, alla scadenza del periodo di inumazione comune ovvero della concessione, restano di proprietà rispettivamente dei familiari, ovvero dei concessionari o, in mancanza, degli aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese dalle operazioni.
2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e gli ornamenti passano in proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà, alienarli o conferirli come rifiuti.
3. Su richiesta degli aventi diritto, e previa presentazione del progetto richiesto dall'art. 18 e 58, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e opere di loro proprietà, purché siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti, in sepolture di parenti e affini.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba riutilizzabili, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

ARTICOLO - 55 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI E ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI

1. I rifiuti prodotti dalle esumazioni ed estumulazioni – eccezion fatta per le parti o i resti del corpo umano - si distinguono in:
 - a) rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione genericamente individuati in assi e residui legnosi del feretro, componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie); residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre; altri resti biodegradabili inseriti nel cofano; residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro; altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione.
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali collegate alle attività di esumazione ed estumulazione individuati in copritomba o cippi, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del loculo, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi.
2. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al primo comma si seguono i principi indicati nel

D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché la disciplina dettata dal D.P.R. 254/03.

3. I rifiuti speciali provenienti da esumazioni ed estumulazioni saranno depositati in apposito sito all'interno o nelle vicinanze del cimitero e ritirati da idonea ditta autorizzata e convenzionata con questo Ente.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente assicura che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sia effettuato in conformità alle norme vigenti.

CAPO VI – SEPOLTURE PRIVATE FAMILIARI E DI COLLETTIVITA'

ARTICOLO 56 - DIRITTO DI SEPOLTURA E MODALITA' DEL SUO ESERCIZIO

1. Il diritto d'uso delle sepolture private familiari (tombe di famiglia) è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, senza distinzione tra linea di discendenza maschile e femminile.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per famiglia del concessionario si intende quella composta dal coniuge o il partner legato da unione civile, il convivente di fatto, dagli ascendenti e discendenti in linea retta entro il 6° grado e collaterali entro il 3° grado, nonché agli affini entro al 2° grado.

3. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno e la matrigna e tra i discendenti i figli del coniuge, del partner legato da unione civile, del convivente di fatto del concessionario.

4. Nella tomba di famiglia è consentita la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti del concessionario o che abbiano con lui convissuto.

Ai fini dell'applicazione di questo comma, l'eventuale condizione di benemeritenza o convivenza nei confronti del concessionario dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) per i benemeriti dichiarazione autenticata ai sensi degli art. 47 e 49 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le benemeritenze della persona. Nella dichiarazione dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivi riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra;

b) per i conviventi dichiarazione autenticata ai sensi degli art. 47 e 49 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la convivenza con il concessionario;

Tali dichiarazioni saranno rese dal concessionario se in vita oppure dal soggetto che assume l'esercizio dei diritti derivanti dall'atto di concessione se il concessionario è deceduto (vedi comma 9 del presente articolo e comma 1 dell'art. 62 del presente regolamento).

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto tutte le persone che non risultino legate al titolare originario della concessione in uno dei modi sovraesposti.

6. L'utilizzo del sepolcro da parte degli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale rispetto al momento del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro.

7. Per effettuare le operazioni di sepoltura o dissepoltura il concessionario, o soggetto (vedi comma 9 del presente articolo e comma 1 dell'art. 62 del presente regolamento) che assume l'esercizio dei diritti derivanti dall'atto di concessione se il concessionario è deceduto, deve presentare richiesta di

autorizzazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali e dovrà aver acquisito il consenso dei familiari del defunto.

8. Nel caso di stipula di nuove concessioni di tombe di famiglia a più intestatari della sepoltura, l'atto di concessione deve riportare le rispettive quote di concessione, ovvero l'espressa divisione dei posti disponibili, da riservare ai familiari di ognuno di essi.

9. In caso di decesso del concessionario, e in presenza di una pluralità di aventi diritto all'uso del sepolcro, questi devono designare per iscritto il soggetto che assume l'esercizio dei diritti derivanti dall'atto di concessione e darne comunicazione al Comune a norma del successivo art. 62. In assenza di designazione le richieste di sepoltura o dissepolitura dovranno essere sottoscritte da tutti gli aventi diritto e comunque con il consenso dei familiari (o degli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) del defunto da seppellire (vedi persone indicate nell'art. 4 comma 2 del presente regolamento).

10. L'atto di concessione a favore di enti, istituzioni e collettività deve indicare espressamente le persone a cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro individuazione. Le richieste di sepoltura, dissepolitura ed ogni atto relativo all'uso del sepolcro devono essere presentate dal legale rappresentante pro-tempore e comunque con il consenso dei familiari (o degli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) del defunto da seppellire.

11. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogniqualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie tra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

12. Il diritto di sepoltura privata concesso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

13. Il concessionario può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 57 – MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. La manutenzione e pulizia interna ed esterna delle tombe di famiglia spetta al concessionario e agli aventi diritto d'uso così come il riordino delle casse sfasciate e la riparazione dei feretri che lasciassero filtrare gas cadaverico. Altresì per le sepolture di enti, istituzioni e collettività, manutenzione e pulizia è di competenza del legale rappresentante pro-tempore.

2. La manutenzione comprende qualsiasi intervento – sia ordinario che straordinario – e l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene o al fine di rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempimento, il Comune – previa diffida – disporrà la rimozione d'ufficio di eventuali opere pericolanti o indecorose, ponendo le relative spese a carico del concessionario o soggetto (vedi comma 9 del presente articolo e comma 1 dell'art. 62 del presente regolamento). L'intimazione formale ad adempiere all'obbligazione contrattuale può avvenire, ove occorra, per pubbliche affissioni.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono diretti a mantenere in efficienza le costruzioni delle

sepulture private senza alterarne le caratteristiche storicamente consolidate e senza aggiungere elementi di nuovo disegno che ne modifichino l'aspetto; rientrano in tale definizione la posa, rimozione e sostituzione di arredi, gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, riparazione di pavimentazione, intonaci e pitturazione interne, rivestimenti, opere in ferro, impermeabilizzazione della copertura. Le opere di manutenzione ordinaria come sopra definite sono liberamente eseguibili dal concessionario o soggetto (vedi comma 9 del presente articolo e comma 1 dell'art. 62 del presente regolamento) che assume l'esercizio dei diritti derivanti dall'atto di concessione egli deve tuttavia provvedere ad una semplice comunicazione scritta.

4. Si considerano interventi di manutenzione straordinaria gli interventi di ripristino e pitturazione totale delle facciate dei manufatti, l'integrazione o sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione e il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione formale degli spazi interni che non prevedono aumenti di superficie e di volumi, gli interventi di miglioria, opere di adeguamento e la reintegrazione di parti mancati o irrimediabilmente deteriorate. Per le opere di manutenzione straordinaria dovrà essere richiesta scia, autorizzazione semplice o nulla osta all'Ufficio Tecnico.

5. E' comunque fatto assoluto divieto di aprire le sepulture private (tombe di famiglia) senza specifica autorizzazione del Comune.

6. I manufatti cimiteriali ad uso di sepultura privata per famiglie e collettività esistenti, non potranno subire alcuna modificazione esterna in altezza e volume fino a che duri la concessione ritenendoli al momento della costruzione parti integranti del cimitero.

7. Tutte le lavorazioni dovranno rispettare le disposizioni previste all'art. 20 e 21 del presente regolamento.

ARTICOLO 58 – COSTRUZIONE DI SEPOLTURE FAMILIARI E DI COLLETTIVITA'

1. Nei limiti previsti dal P.r.c. il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali a persone fisiche, ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/2000, ad enti morali e comunità per la realizzazione di sepulture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, senza alcuna discriminazione. Le concessioni in uso di aree cimiteriali impegnano il concessionario alla presentazione del progetto ed alla esecuzione delle relative opere con le modalità e i termini di seguito previsti.

2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepultura deriva da una concessione amministrativa di diritto pubblico e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del terreno da parte del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

3. Per la costruzione delle tombe di famiglia trovano applicazione esclusivamente i termini indicati nel presente articolo, e non quelli ordinari previsti dalla vigente normativa edilizia.

4. Le sepulture private non devono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi e parti comuni del cimitero. Nel caso in siano arrecati danni alla proprietà comunale o ad altre tombe private, il concessionario è responsabile in solido con la ditta esecutrice dei lavori per il ripristino dello stato originario con spese a carico del concessionario, avvalendosi ove necessario, del deposito cauzionale costituito ai sensi del successivo comma 9.

6. Restano a carico del concessionario le responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali vizi dell'opera.
7. I singoli progetti di costruzione – così come qualsiasi variante in corso d'opera – sono approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo parere dell'ULSS. Fermo restando che ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del Regolamento Nazionale. L'apertura delle tombe ipogee deve consentire la calata del feretro in posizione orizzontale.
8. Nell'atto di approvazione del progetto è definito il numero dei feretri che possono essere accolti nel sepolcro e l'eventuale numero di loculi ipogei ed epigei.
La presentazione del progetto deve avvenire, a pena la decadenza, entro 6 mesi dalla concessione dell'area. I lavori devono essere iniziati entro 30 giorni dalla notifica del relativo titolo abilitativo alla costruzione della tomba, e completati entro 24 mesi a pena la decadenza della concessione senza diritto di rimborso o indennizzo alcuno, anche laddove siano state realizzate opere parziali.
9. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 5% del valore della costruzione, prestato a garanzia di eventuali danni e del regolare completamento delle opere.
10. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve richiedere l'agibilità del sepolcro o comunque il nulla osta all'utilizzo. A seguito del rilascio dell'agibilità/nulla osta, e previa verifica dello stato dei luoghi, l'Ufficio Tecnico provvede allo svincolo del deposito cauzionale, qualificando e contestando - dove ricorra il caso - il trattenimento delle somme necessarie al ripristino di eventuali danni accertati.

ARTICOLO 59 – CAPPELLE PRIVATE AL DI FUORI DEI CIMITERI E TUMULAZIONE PRIVILEGIATA IN LUOGHI DIVERSI

1. Le caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri rispondono a quanto previsto dall'allegato A alla D.G.R. n. 982 del 17/06/2014.
2. La costruzione di cappelle, private non aperte al pubblico destinate alla sola tumulazione di cadaveri, resti mortali o ceneri fuori dal cimitero, ovvero la conservazione a tale uso delle cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.
3. Tali cappelle private potranno essere utilizzate per la sepoltura dei defunti che ne siano originariamente destinatarie in base all'atto di autorizzazione alla costruzione, che dovrà quindi indicare le persone della famiglia che possono essere accolte.
4. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del R.D. n. 1265/1934, gravata dal vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

5. La tumulazione privilegiata, come definita all'art. 43 della L.R. 18/2010, è la tumulazione del cadavere, dei resti mortali o ceneri in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui ai commi precedenti di questo articolo, per onorare la memoria di chi ha acquistato in vita eccezionali benemeritenze, o quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune dopo che questo avrà acquisito la documentazione indicata nell'allegato A "Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri" della D.G.R. n. 2051 del 03/07/2007 e la tumulazione avvenga nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

6. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

CAPO VII – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 60 – CONCESSIONE IN USO DI AREE E MANUFATTI

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti – nei limiti previsti dal P.r.c. – il diritto d'uso di aree per l'inumazione o per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività. Sulle aree destinate a questo scopo è consentita la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di manufatti: copritomba, tombe ipogee o epigee. La superficie di singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima dei manufatti sono stabilite dal P.r.c.. Fino all'adozione del P.r.c. tali aree sono individuate tenuto conto degli indirizzi generali forniti dal Comune.

2. Altresì il Comune può concedere in uso i seguenti manufatti costruiti in proprio, o comunque riacquisiti al patrimonio cimiteriale:

- a) sepolture individuali (loculi e cellette ossario)
- b) sepolture per famiglie o collettività

L'assegnazione di un'area per edificazione di tomba di famiglia deve essere preceduta da bando che stabilisca le regole con cui si procede. Le domande giacenti decadono.

3. Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile ove previsto, non può essere trasferito a terzi ma solamente retrocesso al Comune che effettuerà – ove spettante – il rimborso relativo al periodo non usufruito, calcolato secondo le disposizioni dal Capo VIII.

4. Solamente quando si estingue la famiglia del fondatore/concessionario (non ci sono più persone che godono dello jus sepulchri) gli eredi, se diversi dalle persone facenti parte della famiglia del fondatore/concessionario stesso e indicate nell'articolo 56 comma 2 del presente regolamento, acquisiscono il diritto di sepoltura e diventano soggetti onerati e sono tenuti a garantire, ex art. 63 comma 1 del Regolamento Nazionale, la manutenzione dei manufatti funerari e il buono stato della tomba per tutta la durata del rapporto concessorio.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati o enti il solo diritto d'uso della sepoltura - che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile – mantenendo la nuda proprietà dei manufatti. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 61 - DECORRENZA, DURATA E RINNOVO

1. Ogni concessione deve risultare da apposito atto, affine alle indicazioni contenute nello schema di contratto-tipo depositato presso il Comune, da cui risultino:

- a) l'oggetto della concessione e sua identificazione, il numero di posti feretro realizzati o realizzabili;
- b) la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;
- c) il concessionario o, nel caso di enti o similari, il legale rappresentante pro-tempore;
- d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza, revoca, cessazione;
- e) l'ammontare e la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista.

L'ufficio competente cura l'istruttoria per l'azione dell'atto di concessione.

2. Il concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione. In caso di enti il concessionario coincide con il soggetto che ha la legale rappresentanza.

3. In caso di decesso del concessionario, diritti, obblighi e responsabilità derivanti dalla concessione si trasmettono agli aventi diritto d'uso per il resto della durata della concessione.

4. Le inumazioni comuni (decennali) non sono soggette a concessione ma ad assegnazione con apposito provvedimento che indicherà le modalità d'uso.

5. La durata delle concessioni di sepolture private è a tempo determinato e, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del Regolamento Nazionale, è fissata in:

- a) 20 anni (non rinnovabile) i posti d'inumazione individuale in campo distinto (ventennale);
- b) 80 anni (rinnovabile una sola volta per ulteriori anni 80) per le aree e i manufatti destinati alle sepolture per famiglie o collettività;
- c) 30 anni (non rinnovabile) per i loculi;
- d) 30 anni (rinnovabile una sola volta per ulteriori anni 30) per le cellette ossario;
- e) tempo indeterminato per concessioni di sepolture di famiglia, loculi ed ossari assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione. La perpetuità delle tombe di famiglia è vincolata al permanere delle spoglie del concessionario nel sepolcro stesso. La perpetuità dei loculi è vincolata al permanere delle spoglie del defunto tumulato. La perpetuità delle cellette è legata al permanere dei resti ossei o ceneri del defunto per cui sono state prese in concessione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dette salme, resti ossei o ceneri vengano estumulati, la perpetuità decade e la tomba di famiglia, il loculo o celletta ritornano in piena disponibilità del Comune.

6. A richiesta degli interessati, le concessioni di tombe di famiglia e cellette ossario, in scadenza, è consentito il rinnovo per una sola volta rispettivamente per 80 e 30 anni, fatte salve modifiche di legge o Regolamento che vadano successivamente a definire, per l'area o manufatto, una diversa durata e compatibilmente con l'esigenza di garantire il corretto funzionamento dei cimiteri.

7. Qualora per quei loculi presi in concessione per persone in vita, alla scadenza della concessione non siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione della salma, il concessionario o suoi aventi causa è obbligato al rinnovo della concessione medesima almeno fino al raggiungimento del predetto periodo minimo. Per ogni anno o frazione di esso, fino a raggiungere i 20 anni di tumulazione, si applicherà la tariffa annualmente approvata con deliberazione di Giunta Comunale.

8. La decorrenza delle concessioni di aree e di manufatti ad uso di sepoltura privata per famiglie o collettività decorre dalla data della domanda.

9. Il canone da corrispondere al Comune per il rinnovo della concessione è quello vigente al momento della richiesta di rinnovo. Il rinnovo viene formalizzato con la stipula di nuovo contratto tra le parti.

10. Prima della scadenza delle concessioni i concessionari o aventi causa verranno avvisati delle imminenti estumulazioni con le modalità previste dall' art. 45 comma 6 di questo regolamento.

11. Qualora nel termine assegnato gli interessati non provvedano al rinnovo, e non impartiscano diverse disposizioni, si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 comma 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 62 – RAPPRESENTANZA E TITOLARITA' NELLA CONCESSIONE

1. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia o di parte di essa o di sepoltura individuale, i discendenti legittimi o gli aventi titolo sono tenuti a darne comunicazione, all'Ufficio Servizi Cimiteriali, entro dodici mesi dalla data del decesso, designando tra loro il nuovo Rappresentante nei confronti del Comune.

2. Con la designazione del nuovo Rappresentante il concessionario rimane sempre il fondatore del sepolcro e la famiglia rimane definita con riferimento a questi, restando invariato il diritto alla sepoltura di tutti gli aventi titolo.

3. Il Rappresentante della concessione non assume alcuna preminenza nei confronti dei cointeressati ma svolge la funzione di portavoce e soprattutto di referente per le comunicazioni amministrative che riguardano la concessione.

4. Qualora i discendenti legittimi o gli aventi titolo non adempiano nei tempi stabiliti dal comma 1 di questo articolo, e in tutti i casi di controversia nella identificazione del Rappresentante della concessione, si provvede d'Ufficio alla nomina del nuovo Rappresentante tra le figure del coniuge, partner legato da unione civile, convivente di fatto, o in mancanza del discendente in linea retta più prossimo o convivente anagrafico. In presenza di più discendenti di uguale grado il Rappresentante verrà individuato fra i discendenti in linea retta residenti nel Comune e, a parità di residenza, nella persona più anziana. Di tale decisione verrà data comunicazione con avviso apposto sulla sepoltura.

5. Gli atti compiuti dal Rappresentante o a lui notificati, relativi al rapporto con l'Amministrazione concedente, si intenderanno effettuati anche in nome e per conto dei rimanenti discendenti o aventi titolo i quali potranno fare valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del Rappresentante da loro eletto o nominato dall'Amministrazione. Nulla hanno a che pretendere o a fare valere nei confronti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 63 – VOLTURAZIONE E FRAZIONAMENTI DELLE SEPOLTURE FAMILIARI

1. La variazione dell'intestazione delle concessioni avviene per la rinuncia del concessionario in favore di altro soggetto. Al concessionario è consentito di rinunciare alla concessione solo in favore di persone della famiglia, per tali intendendosi i soggetti di cui agli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. In caso di più fondatori la rinuncia può avvenire esclusivamente a favore degli altri contitolari. Il concessionario originario (rinunciante) e il nuovo concessionario accorderanno le

modalità e tempistica con cui provvedere a liberare il manufatto dai feretri, cassetture di resti o urne cinerarie di eventuali propri familiari che a seguito della rinuncia perdano il diritto di sepoltura.

2. Se la concessione di sepoltura familiare è a tempo indeterminato (perpetua) la variazione dell'intestazione comporta la contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. Il nuovo contratto prevederà una concessione di durata indicata all'art. 61 comma. 5 comma b) decorrenza-durata e rinnovo: 80 (ottanta) anni (rinnovabile una sola volta per ulteriori anni 80).

3. Ciascun titolare di diritto di sepoltura può rinunciare in favore di altri contitolari mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In assenza di altri contitolari, la rinuncia comporta la cessazione della concessione, nei modi indicati dall'art. 67 del presente regolamento.

4. Se la rinuncia del diritto di sepoltura per sé o per i propri aventi causa non è favore di nessuno questa comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura di tutti gli altri aventi titolo.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositata anche in allegato all'atto di concessione, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i loro rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6. La divisione e l'individuazione dei posti non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto di utilizzazione.

ARTICOLO 64 - MORTE DEL CONCESSIONARIO SENZA DISCENDENTI (SEPOLCRO EREDITARIO)

1. Per le sepolture concesse prima dell'applicazione del D.P.R. 803/75 per le quali viene riconosciuto, laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo indeterminato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal C.C. Libro Secondo Titolo II e III, il diritto al sepolcro alla morte del concessionario ed in assenza di discendenti fino al 6° grado si trasforma da familiare in ereditario e conseguentemente il diritto primario di sepolcro si trasferisce mortis causa ai soli eredi e non alle persone della loro famiglia.

2. Gli eredi testamentari possono domandare, a seguito della produzione dell'atto di acquisto mortis causa, entro 120 giorni dall'apertura della successione, che siano compiute le relative variazioni della intestazione. Le salme, resti mortali e ceneri del concessionario originario e degli altri defunti della sua famiglia devono rimanere tumulate nel sepolcro familiare.

3. Nel caso la famiglia si sia estinta e gli eredi non abbiano richiesto la variazione dell'intestazione, decorsi 30 anni dall'ultimo seppellimento, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione, collocando i resti mortali dei defunti nell'ossario comune o nel campo indecomposti e le ceneri nel cinerario comune.

4. L'area suddetta una volta liberata dalle salme e dai resti mortali, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

ART. 65 - DIRITTO D'USO

Per le sepolture in concessione perpetua, non è possibile procedere all'estumulazione salvo che, il

concessionario o gli aventi diritto, per poter eseguire questa operazione, rinuncino alla concessione perpetua e si impegnino a rispettare quanto prescritto dal comma 5 art. 48. L'amministrazione si impegna a sottoscrivere, per la tombe di famiglia, un contratto di durata di 80 anni a titolo gratuito con la possibilità di un rinnovo per pari periodo alle stesse condizioni di gratuità e, per i loculi, della durata di 30 anni a titolo gratuito. Prima del compimento delle corrispondenti operazioni cimiteriali sarà sottoscritta una nuova concessione.

Inoltre nel caso di tombe di famiglia dovranno essere adeguate ai seguenti criteri:

- a) ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;
- b) la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere, oltre alle dimensioni previste dal comma 7 dell'articolo 58 del presente regolamento, ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
- c) le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato;
- d) le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
- e) i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

CAPO VIII – RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA, ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 66 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA COSTRUITA DAL COMUNE, LOCULO O CELLETTA OSSARIO

1. Il Comune – fatti salvi i casi di decadenza – ha facoltà di accettare le rinuncia della concessione di sepoltura privata tomba di famiglia, loculo o celletta ossario a tempo determinato di “N” anni, a condizione che la stessa sia in buono stato di manutenzione e le salme, i resti mortali o le ceneri qui tumulati abbiano già avuto altra sistemazione con spese a carico del concessionario o degli aventi diritto. Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione e ricollocazione dei defunti.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

3. Nel caso di più concessionari sia a titolo diretto (fondatori), sia derivato (tutti i discendenti di pari grado più prossimi al concessionario originario) devono essere generalizzati e sottoscrivere la domanda di rinuncia.

4. Nel caso di accettazione della rinuncia per concessioni a tempo determinato, spetterà al/i concessionario/i o ai discendenti il rimborso della somma così calcolata:

R = rimborso

A = importo vigente al momento della rinuncia della concessione

B = durata della concessione;

C = numero degli anni di utilizzo

$$R = A/B \times (B-C)$$

5. Nel caso di concessione perpetua di tomba di famiglia, loculo o celletta ossario, l'indennizzo spettante al rinunciante è pari ad 1/3 della tariffa dovuta per le corrispondenti concessioni (80 anni metri quadri di area per la realizzazione di sepolcri, 80 anni tombe di famiglia e 30 anni loculi e cellette ossario) in vigore al momento della rinuncia. Non è dovuto alcun indennizzo nel caso la rinuncia avvenga ai sensi del comma 2 art. 69 del presente regolamento con la stipula di nuova concessione di durata prevista dall'art. 61 a titolo gratuito per la medesima sepoltura.
6. Le tombe di famiglia, i loculi e cellette ossario, liberi da feretri, resti mortali, ceneri, ritornano in pieno possesso del Comune, che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.
7. Dall'importo da rimborsare, relativamente a loculi e cellette, è detratto il valore del chiusino marmoreo se utilizzato.

ARTICOLO 67 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI AREE INUMATORIE E AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE DA PARTE DI PRIVATI

1. Per le aree inumatorie individuali e le tombe di famiglia e collettività, il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione, anche se i manufatti sono stati costruiti, parzialmente o totalmente.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
3. Nel caso di più concessionari sia a titolo diretto (fondatori), sia derivato (tutti i discendenti di pari grado più prossimi al concessionario originario) devono essere generalizzati e sottoscrivere la domanda di rinuncia.
4. Il Comune – fatti salvi i casi di decadenza – ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di aree su cui sia stata eseguita la costruzione da parte del concessionario, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e le salme, i resti mortali o le ceneri qui sepolti abbiano già avuto altra sistemazione con spese a carico del concessionario o degli aventi diritto. Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei defunti.
5. In tali casi spetterà, se richiesta dal concessionario o dagli aventi titolo, salvo accettazione da parte del Comune, la corresponsione di un equo indennizzo per le opere costruite, deliberato dalla Giunta comunale su stima e valutazione di congruità da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere e tenuto debitamente conto delle eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi.
6. Oltre all'indennizzo di cui al comma precedente, al rinunciante spetterà il rimborso di una somma determinata come indicato al comma 4 dell'articolo precedente.
7. Nessun rimborso spetta per le concessioni di spazi inumatori individuali.
8. Nel caso in cui non sia stato presentato il progetto nei termini indicati dall'articolo 58, ovvero non sia stata eseguita nessuna opera nei termini previsti dal medesimo articolo, l'area libera rientra nella

piena disponibilità del comune senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo a favore del concessionario.

9. La somma relativa alla rinuncia della concessione, nella misura come sopra stabilita, verrà liquidata solo dopo che l'area, con o senza la tomba edificata, sia stata concessa ad altri.

10. Il rimborso sarà effettuato a favore del concessionario, se vivente, oppure del Rappresentante degli aventi titolo.

ARTICOLO 68 – DECADENZA

1. La concessione decade, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo:

a) per mancato rispetto dei termini di presentazione del progetto, di avvio e conclusione dei lavori di costruzione di cui all'art. 58;

b) per mancata realizzazione delle opere di costruzione a carico dei privati;

c) per la violazione del divieto di lucro o speculazione;

d) per violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente regolamento;

e) per decorso del termine originario della concessione senza che i manufatti siano stati utilizzati;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione in particolare quelli relativi alla manutenzione (art. 16 comma 3 lettera b);

g) quanto si sia accertato che la sepoltura sia stata utilizzata da terzi non aventi diritto a norma del presente regolamento;

2. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nel caso di cui al precedente comma lettera a), b) e f), richiederà, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al concessionario o agli aventi titolo la dimostrazione della sussistenza di eventuali cause di forza maggiore. Qualora non sussistano o non siano ritenute tali, si procederà come di seguito indicato.

3. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi a), b) e f) è preceduta da diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili e in caso di irreperibilità la appone sulla sepoltura, la pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero comunale per 60 giorni. Trascorso il termine della pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte del Responsabile, il quale dispone, a seconda che siano o meno trascorsi 10 anni dall'inumazione o 20 dalla tumulazione dalla salma, l'inumazione del cadavere in campo comune, o l'inumazione dei resti mortali nel campo indecomposti, o il trasferimento di resti ossei in ossario comune e ceneri in cinerario.

4. Nel caso di decadenza di concessioni su sepolture d'interesse storico, artistico e culturale o di sepolture di personaggi illustri per la Comunità, l'Amministrazione potrà affidare in convezione, in via prioritaria ad Associazioni o Organizzazioni onlus, la manutenzione e la cura, fatta salva l'esigenza di garantire la tutela degli interessi anzidetti.

5. L'area ed i manufatti, per la cui concessione è stata dichiarata la decadenza senza alcun diritto da parte del concessionario, rientrano nella piena disponibilità del comune e sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto in cui si trovano. La Giunta comunale con proprio atto deliberativo stabilirà il costo di concessione.

6. La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso dal presente

articolo.

ARTICOLO 69 – REVOCA

1. Il Comune può in ogni tempo revocare la concessione cimiteriale e rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura, o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del P.r.c. (ampliamento o modificazione topografica del cimitero) o per altra ragione di prevalente interesse pubblico senza indennizzo alcuno.
2. Verificatasi la fattispecie di cui sopra, il Comune assegna o concede, a titolo gratuito agli aventi diritto l'uso di sepolture con pari capacità di accoglimento per il periodo residuo spettante secondo l'originaria assegnazione.
3. Quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento Nazionale, ovvero la revoca delle stesse qualora siano state rilasciate anteriormente alla data in entrata in vigore del D.P.R. 803/75 e quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, si applica anche alle concessioni perpetue. Per tali concessioni l'avente diritto otterrà un rimborso determinato con la formula riportata al comma 5 dell'art. 66, avendo riferimento alla durata convenzionale di 99 anni.
4. Le relative traslazioni sono compiute d'ufficio dal Comune o Ente gestore con spesa a carico del Comune. Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.
5. La pronuncia di revoca della concessione è preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili e in caso di irreperibilità la appone sulla sepoltura, la pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero comunale per 60 giorni. Trascorso il termine della pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di revoca da parte del Responsabile, il quale dispone, a seconda che siano o meno trascorsi 10 anni dall'inumazione o 20 dalla tumulazione della salma, l'inumazione del cadavere in campo comune, o l'inumazione dei resti mortali nel campo indecomposti, o il trasferimento di resti ossei in ossario comune e ceneri in cinerario.
6. La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso dal presente articolo.

ARTICOLO 70 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono per:
 - a) scadenza naturale del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
 - b) per rinuncia, decadenza o revoca;
 - c) per la soppressione del cimitero;
- Al ricorrere di queste situazioni, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti mortali, resti ossei o ceneri, provvederà il comune, applicando di volta in volta i termini fissati dagli art. 48 e 49 del presente regolamento.

CAPO IX – DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

ARTICOLO 71 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano a seguire per - quanto riguarda la durata - il regime indicato nell'atto di concessione stesso e per il rinnovo quanto indicato dal comma 5 dell'art. 61 del presente regolamento.
2. Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata superiore a quella prevista dall'art. 61 comma 5, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

ARTICOLO 72 – SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONI PREGRESSE

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. n. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o non ne sia stata specificata la durata, trova applicazione l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Analogamente si procede per le fattispecie risalenti a periodi successivi, purché comunque sussistenti prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 (e quindi fino alla data del 09/02/1976).
3. Il Consiglio Comunale stabilisce che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
4. Per poter effettuare operazioni di sepoltura o dissepoltura nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il soggetto richiedente dovrà comunque dimostrare di avere titolo sulla concessione in quanto discendente del concessionario originario, e comprovare l'assenza di ulteriori soggetti interessati alla concessione ed aventi analoghi diritti sulla stessa liberando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi altra rivendicazione di altri familiari o terzi in generale.

All'istanza di riconoscimento dovrà essere allegato:

- a) la ricostruzione dell'albero genealogico dal concessionario originario all'attuale richiedente, con i gradi di parentela intercorrenti tra tutti i soggetti nello stesso indicati; in base all'identificazione dell'intestatario di fatto (concessionario originario) della sepoltura sarà ricostruito il diritto di sepoltura (jus sepulcri);
 - b) un prospetto con i nominativi e le date di nascita e di morte di tutti i defunti sepolti nella tomba;
 - c) nulla osta/rinuncia di eventuali altri soggetti aventi analoghi diritti sulla concessione stessa.
5. La concessione sarà formalmente regolarizzata e potrà essere perfezionata esclusivamente a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente regolamento.
 6. Sono comunque applicabili gli articoli 68 e 69 di decadenza e revoca delle concessioni.

ARTICOLO 73 – REGOLARIZZAZIONE DI CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni poste in essere a decorrere dal 09/02/1976 (entrata in vigore del D.P.R. 803/1975), e non perfezionate con atto concessorio, potranno essere regolarizzate con la stipula del dovuto contratto a tempo determinato entro sei mesi dal corrispondente accertamento.
- La procedura di regolarizzazione potrà essere attivata direttamente dagli interessati o d'ufficio.

2. La procedura di regolarizzazione prevede:

- a) l' avvio del procedimento cioè la comunicazione agli interessati dell'assenza del contratto, con invito a richiedere la regolarizzazione della concessione entro 60 giorni dal ricevimento;
- b) la presentazione di domanda di sanatoria entro il suddetto termine. Nel caso in cui, a seguito del decesso del soggetto assegnatario, vi siano più aventi titolo nel medesimo grado, dovrà essere indicato il nominativo dell'unico soggetto che stipulerà la concessione, con espressa accettazione di tutti gli altri interessati.
- c) nell'ipotesi in cui agli atti del Comune non risulti un provvedimento di assegnazione dal quale si possa risalire al pagamento del canone dovuto per la concessione, né la ricevuta dell'avvenuto versamento, il richiedente dovrà produrre prova del saldo, unitamente alla domanda di sanatoria.

3. La concessione in sanatoria è stipulata per la durata prevista dal presente regolamento, con decorrenza, nell'ordine:

- a) dalla data della domanda di assegnazione della sepoltura;
- b) dalla data di versamento del saldo del canone dovuto, se antecedente alla data di morte del defunto (o del primo dei defunti) tumulato nella sepoltura;
- c) dalla data di morte del defunto tumulato per primo nella sepoltura.

4. La regolarizzazione è effettuata nella presunzione che un qualche titolo, scritto o verbale, debba aver comunque consentito l'uso e la realizzazione della sepoltura. In questo caso, i diritti d'uso della sepoltura e la possibilità di richiedere il contratto di concessione in sanatoria sono riconosciuti al coniuge se in vita o ai discendenti legittimi della persona o delle persone defunte occupanti la sepoltura.

5. Qualora non risultino depositati la domanda di regolarizzazione o la ricevuta di pagamento di cui la comma precedente entro la scadenza assegnata, il Comune invia apposita diffida ad adempiere, con assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni, ed avverte che l'inadempimento comporta rinuncia alla procedura di regolarizzazione in corso e la riacquisizione del manufatto nella piena disponibilità dell'ente.

6. Decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato, il Comune dispone la traslazione di salme, resti e ceneri che occupano la sepoltura in campo comune o indecomposti, ossario o cinerario comune, a seconda delle condizioni delle stesse.

7. In caso di morte dell'assegnatario della concessione di fatto e di irreperibilità od oggettiva difficoltà ad individuarne i discendenti, la comunicazione di cui alla lettera a) del comma 2 si intende sostituita a tutti gli effetti dalla pubblicazione – all'albo pretorio comunale, all'ingresso del cimitero e in prossimità della sepoltura – di corrispondente avviso per almeno 90 giorni. In tal caso, il contratto di concessione in sanatoria dovrà essere stipulato entro un anno dalla pubblicazione di tale avviso.

CAPO X - CREMAZIONE

ARTICOLO 74 – CREMAZIONE

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. La cremazione è servizio oneroso, per cui è dovuto il pagamento delle tariffe in vigore presso il

crematorio prescelto. La tariffa richiesta non può superare il limite massimo stabilito dal Ministero dell'Interno.

ARTICOLO 75 – CREMATORI

1. I crematori sono realizzati nell'ambito di un'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

ARTICOLO 76 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA CREMAZIONE

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale, il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, su modello predisposto dall'ufficio medesimo.

2. Nel registro sono annotate le modalità con le quali i cittadini residenti nel Comune di Torrelbelvicino hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo le modalità previste dall'articolo successivo.

3. In caso di volontà espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del C.C., il richiedente può consegnare l'atto contenente la propria volontà al funzionario interessato, che lo conserverà in apposito fascicolo fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.

4. Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo dell'esecutore testamentario incaricato di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile. In nessun caso i costi per la pubblicazione possono gravare sul Comune. Qualora, al momento del decesso del dichiarante, l'esecutore testamentario sia deceduto, o irreperibile, o comunque non si attivi in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

5. L'Ufficio Servizi Cimiteriali rilascerà ricevuta informando il cittadino che l'istituzione del registro, di cui all'articolo 48 della Legge Regionale vale solo nella Regione Veneto e che, nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune della Regione, lo stesso cittadino dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, cessando l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Torrelbelvicino.

6. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Torrelbelvicino al Comune di nuova residenza nella Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non vi provveda l'interessato.

7. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2 del presente articolo o la restituzione dei documenti di cui al comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 77 – ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE

1. La manifestazione di volontà alla cremazione avviene con le modalità previste dall'articolo 3

della legge n. 130/2001, ovvero attraverso:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione contraria autografa del defunto redatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera prevale anche sul parere diverso dei familiari;
 - c) la volontà alla cremazione, in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, confermata mediante processo verbale dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante;
 - d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà all'affidamento dell'urna cineraria.
3. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del/i dichiarante/i, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile di decesso del defunto.

ARTICOLO 78 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERE

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa per iscritto dal defunto o, in subordine, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. Quando la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa funebre che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.
3. Il trasporto di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
4. Il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
5. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ULSS del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.P.R. n. 254/2003.
6. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi, non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale di Stato Civile, per i quali i genitori chiedano la cremazione, è rilasciata dall'ULSS.

ARTICOLO 79 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E OSSA

1. La cremazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, a seguito di esumazioni od estumulazioni e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dell'assenso del coniuge, partner legato da unione civile, convivente di fatto, questi solo nel caso sia stato designato dall'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati nel caso di morte per quanto riguarda le modalità di trattamento del corpo e delle celebrazioni funerarie (secondo quanto disposto dalla Legge 76/2016) in mancanza, del parente prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. ovvero, nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 2.

2. Gli articoli 46 (esumazioni ordinarie) e 48 (estumulazioni ordinarie) del presente regolamento indicano le procedure che il Comune adotterà nel caso di irreperibilità dei familiari (o degli soggetti indicati all'art. 4 comma 2) circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi in occasione di esumazioni e estumulazioni ordinarie.

L'irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe dopo approfondite ricerche negli archivi anagrafici.

5. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 1 del presente articolo.

6. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al presente articolo, che siano portatori di radioattività. In tali casi, preventivamente alla cremazione, è compito dell'ULSS segnalare al Comune tali eccezionali circostanze, qualora non fosse dalla stessa già stato dichiarato al momento della comunicazione di decesso del portatore di radioattività.

ARTICOLO 80 – CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le dimensioni devono essere tali da poterle tumulare in cellette ossario comunali.

ARTICOLO 81 – CONSEGNA, TRASPORTO E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto o, in subordine, dei familiari (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) aventi diritto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate all'interno dei cimiteri o in cappelle private autorizzate;
- b) disperse;
- c) affidate, per la conservazione in ambito privato

2. La consegna dell'urna da parte del responsabile del forno crematorio al soggetto autorizzato risulta da apposito verbale redatto in triplice originale, indicante la destinazione finale delle ceneri. Un originale del verbale è conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale in cui è collocato

l'impianto crematorio, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, e il terzo originale è consegnato all'affidatario dell'urna.

3. L'urna può essere consegnata all'esecutore testamentario nel caso il defunto abbia espresso tale volontà nelle proprie disposizioni testamentarie, o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione di cadaveri dei propri associati, nel caso il defunto abbia espresso tale volontà nell'atto di iscrizione all'associazione.

4. In assenza di espressa volontà manifestata dal defunto, l'urna può essere consegnata ai familiari (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2). Nel caso di richiesta di più parenti dello stesso grado, l'urna sarà affidata al soggetto richiedente dopo che questi avrà acquisito il consenso degli eventuali familiari aventi titolo.

5. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in celletta ossario fino a completa capienza del manufatto; nel loculo è possibile collocare anche più urne cinerarie ma tenuto conto che tale manufatto dovrà (se non già presente) accogliere un feretro.

ARTICOLO 82 – MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
tumulata in:

a) celletta ossario, in tomba di famiglia, loculo, anche in presenza di un feretro o di altre urne o cassette di zinco con resti mortali, in cappella privata;

b) in posto individuale di inumazione (posto distinto) con concessione ventennale all'interno di un manufatto di materiale lapideo ancorato in maniera solidale alla lapide copritomba, con sporgenza verticale non superiore a 30 cm dalla stessa.

La durata della concessione per manufatti chiesti in concessione è stabilita dall'art. 61 del presente regolamento; la tumulazione in loculo, celletta ossario o manufatto lapideo posto su copritomba di sepoltura a terra già occupati, dura per il periodo concessorio residuo e alla scadenza l'urna dovrà trovare altra collocazione se la concessione non fosse rinnovabile;

c) affidata: di cui al seguente articolo 83, per la conservazione in ambito privato.

2. I servizi di tumulazione delle urne cinerarie sono effettuati dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. L'ancoraggio del manufatto di materiale lapideo al copritomba è eseguito dalla impresa di lavorazioni marmoree e lapidee alla presenza di personale del Comune o dell'impresa incaricata della gestione dei cimiteri.

ARTICOLO 83 – AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA IN AMBITO PRIVATO

1. Chi intenda custodire urne cinerarie in ambito privato deve darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune nel cui territorio l'urna viene stabilmente collocata.

2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione, oltre che nei cimiteri, su comunicazione degli aventi titolo possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati posti in sepolcri privati fuori dal cimitero. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole celle cinerarie del cimitero comunale, devono avere

destinazione stabile e offrire garanzie contro ogni profanazione.

3. In mancanza di indicazione specifica dell'affidatario dell'urna da parte del defunto, poi cremato, le sue ceneri sono affidate ai familiari (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2);

Qualora dovesse essere presentata all'Ufficio Servizi Cimiteriali comunicazione di affidamento da parte di un parente che nell'ordine viene dopo gli altri, lo stesso richiedente dovrà previamente acquisire, e presentare all'ufficio predetto, l'assenso, da parte dei parenti che lo precedono nell'ordine di graduazione.

4. L'urna deve essere conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in luogo confinato e stabile (teca o nicchia o vano, di adeguate dimensioni), chiuso e destinato alla conservazione dell'urna stessa, tale da proteggerla da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Sono vietate le manomissioni dell'urna, dei suoi sigilli e dei dati identificativi del defunto.

5. Il Comune potrà procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'affidatario, controlli che saranno svolti dal personale appositamente incaricato dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, preventivamente concordati con l'affidatario. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficio Servizi Cimiteriali ed al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, a norma dell'art. 49, comma 6, della legge regionale.

6. La comunicazione di affidamento familiare di un'urna cineraria deve contenere:

- a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte del Comune;
- c) Il luogo di conservazione dell'urna, stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo quanto diversamente indicato nella comunicazione di affidamento;
- e) L'assunzione dell'obbligo di comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale le variazioni del luogo di conservazione delle ceneri. Se le ceneri verranno trasferite in altro comune dovrà chiedere l'autorizzazione al trasporto dell'urna.
- f) La dichiarazione di conoscenza delle norme penali inerenti la dispersione non autorizzata delle ceneri.
- g) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinanti dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

7. In caso di decesso dell'affidatario o comunque per gravi e comprovati motivi sarà possibile:

- a) comunicare l'affidamento dell'urna a favore di altra persona;
- b) richiedere la tumulazione dell'urna in cimitero a titolo oneroso;
- c) provvedere al conferimento delle ceneri dell'urna in cinerario comune in caso di assenza di nuovi affidatari o in mancanza di espressione di volontà da parte degli stessi.

8. Ogni affidamento di un'urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, anche in modo informatico, con l'indicazione:

- a) dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- b) le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- c) per i recessi dall'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e dei relativi esiti.

9. L'affidamento e la conservazione delle urne in ambito privato, può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esumazioni ed estumulazioni.

ARTICOLO 84 – RECESSO DALL'AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO URNE

1. Nel caso in cui l'affidatario o gli aventi titolo sulle ceneri del defunto intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla tumulazione in celletta ossario, in tomba di famiglia, loculo nel cimitero o provvedere al conferimento delle ceneri dell'urna in cinerario comune.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario o gli aventi titolo dovranno produrre apposita dichiarazione.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

CAPO XI - DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 85 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri nell'area cimiteriale denominata Giardino delle Rimembranze è riservata ai defunti indicati all'art. 22 del presente regolamento.

La dispersione delle ceneri in natura è consentita a chiunque.

2. Competente per il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri, nell'apposita area cimiteriale (Giardino della rimembranza) o in natura, di persone decedute, o sepolte nel territorio comunale, è l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torrebelvicino;

E' competenza dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Torrebelvicino il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone decedute all'estero.

3. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura su area individuata appositamente avviene in conformità alla scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30/3/2001, n. 130.

Le modalità con cui il defunto ha manifestato tale volontà sono:

- a) il testamento reso davanti a notaio, nella forma di testamento pubblico o testamento segreto;
- b) l'iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati in cui sia espressamente indicata la volontà di dispersione delle ceneri;
- c) il testamento olografo.

4. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è consentita:

- a) nell'apposita area cimiteriale allo scopo individuata e adeguatamente segnalata all'interno del cimitero di Torrebelvicino – capoluogo denominata Giardino della Rimembranza.
- b) in aree naturali pubbliche o private, ad una distanza di almeno 50 metri da manufatti stabili e strade ed aree regolarmente percorribili;
- c) nei corsi d'acqua demaniali, nei tratti liberi da manufatti;

Nei luoghi di dispersione delle ceneri, indicati nelle lettere b) c) non è ammessa la

commemorazione mediante targhe, manufatti o qualsiasi altra cosa.

5. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è vietata:

- a) all'interno del centro abitato come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del D.lgs. n. 285/1992, "Nuovo codice della strada" individuato da apposita deliberazione della Giunta Comunale;
- b) al vento;
- c) in edifici o altri luoghi chiusi;
- d) all'interno di parchi o giardini pubblici;
- e) in aree di terreno coltivate;
- f) nelle fasce di rispetto delle risorse idropotabili come individuate nel P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e P.I. (Piano degli Interventi) vigenti.

6. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

7. La dispersione delle ceneri deve essere in ogni caso eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo per soggetti terzi eventualmente presenti, ed effettuata nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 10:00 o dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

8. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è effettuata mediante svuotamento delle ceneri contenute nell'urna cineraria da parte della persona indicata nelle volontà del defunto, dalle seguenti persone:

- a) dai familiari (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2); e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; lo stesso deve consentire, al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale addetto ai servizi cimiteriali incaricato dal Comune.

9. Nei luoghi pubblici e/o privati, ove la dispersione è ammessa, è vietato immettere in acqua o interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile, la stessa deve essere svuotata dal suo contenuto.

10. Le ceneri, in urne già collocate nei cimiteri del Comune, possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

11. Con successivo atto dirigenziale potranno essere individuate altre aree idonee alla dispersione.

12. La dispersione nel territorio comunale, all'interno del cimitero, avverrà alla presenza di personale dell'impresa incaricata della gestione dei servizi cimiteriali che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni e anche alla stesura dei relativi verbali.

13. La persona incaricata della dispersione delle ceneri dovrà dare indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui la stessa non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, a spese

dell'affidatario.

14. In caso di disaccordo dei parenti sul luogo di dispersione e in caso di luogo non consentito dal presente Regolamento, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 86 – SENSO COMUNITARIO DELLE MORTE

1. Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è allestito, presso l'Ufficio Servizi cimiteriali, un metodo di registrazione riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse:

- per tutte le persone residenti nel comune di Torrebelvicino al momento del decesso;
- per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale;
- per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;

Inoltre, nel caso di consegna dell'urna cineraria in ambito privato e nel caso di dispersione delle ceneri, in idoneo e unico sito di ognuno dei tre cimiteri comunali, può essere apposta, da parte degli aventi titolo, targa individuale (in ottone, delle dimensioni stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale), riportante dati anagrafici dei defunti che sono stati cremati e le cui ceneri sono state affidate o disperse.

ARTICOLO 87 – DEPOSITO PROVVISORIO DI URNA CINERARIA

E' consentita la sosta, alla quale verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta Comunale, per un periodo massimo di 12 mesi, dell'urna cineraria presso il Cimitero di Torrebelvicino. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

ARTICOLO 88 – CREMAZIONE DI RESTI OSSEI A CURA DEL COMUNE

1. Secondo l'art. 41 della Legge Regionale, l'Amministrazione comunale può disporre, secondo necessità e nei limiti delle disponibilità di bilancio, la calcinazione delle ossa raccolte nell'ossario.

CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 89 - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Chiunque richieda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, affidamento ceneri, dispersione ceneri ecc...) o concessione (aree, tombe di famiglia, loculi, cellette ossario ecc.) autorizzazione/nulla osta o presenti una qualunque richiesta ai sensi del presente regolamento è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo. Per esumazioni, estumulazioni, cremazioni e dispersioni ceneri il consenso deve risultare da dichiarazione scritta e sottoscritta.

Riguardo a ciò il richiedente assume tutte le responsabilità penali e civili derivanti.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.
Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo o soluzione fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passato in giudicato.

ARTICOLO 90 – TARIFFARIO

1. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione, e i relativi adeguamenti, delle tariffe per le concessioni, le prestazioni funerarie e cimiteriali ed il rilascio degli atti autorizzativi indicati nel presente Regolamento.
2. Il versamento delle tariffe deve essere eseguito anticipatamente e per intero. Ricorrendo particolari condizioni di bisogno del richiedente, può essere concessa una rateazione del pagamento.

ARTICOLO 91 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a determinare, se del caso, la corresponsione delle spese di ripristino e il risarcimento del danno.
2. I controlli sul rispetto delle norme del presente regolamento, per quanto non espressamente demandato agli organi del Servizio sanitario, spettano al Consorzio di Polizia Locale .
3. Si applica altresì quanto previsto dell'art. 53 della Legge Regionale n. 18/2010.

ARTICOLO 92 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del precedente regolamento comunale, può tuttavia - entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento - presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino la situazione reclamata, al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui siano eventualmente riconosciuti diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, il precedente regolamento cessa di avere applicazione ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 93 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel Regolamento Nazionale, nel T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934, nella Legge Regionale e corrispondenti disposizioni attuative.

2. Il presente Regolamento acquista efficacia ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere applicazione il precedente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e si intende altresì abrogata qualsiasi altra disposizione, prescrizione o norma regolamentare successivamente deliberata.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di principio vincolanti statali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione, si applica automaticamente la sopravvenuta normativa sovraordinata.